

Generalità n° 886

Estratto del processo verbale della seduta del
20 aprile 2007

oggetto:

DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE "ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA". APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Riccardo ILLY	Presidente	presente
Gianfranco MORETTON	Vice Presidente	assente
Roberto ANTONAZ	Assessore	presente
Ezio BELTRAME	Assessore	assente
Enrico BERTOSSI	Assessore	presente
Roberto COSOLINI	Assessore	presente
Michela DEL PIERO	Assessore	presente
Franco IACOP	Assessore	presente
Enzo MARSILIO	Assessore	presente
Gianni PECOL COMINOTTO	Assessore	presente
Lodovico SONEGO	Assessore	assente

Vittorio ZOLLIA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso quanto segue:

L'Assessore Iacop presenta alla Giunta il disegno di legge concernente "Ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza".

Ne illustra i principali contenuti e fa presente che si tratta dell'approvazione definitiva del disegno di legge approvato in via preliminare lo scorso 2 marzo (cfr. gen. n. 457 dd. 2.3.2007) al fine di sottoporlo alla valutazione del Consiglio delle autonomie locali.

Ricorda che con gen. n. 806 dd. 4.4.2007 la Giunta ha approvato alcune modifiche al testo oggetto dell'approvazione preliminare da presentare al Consiglio delle autonomie locali.

Comunica che il Consiglio delle autonomie locali in data 11.4.2007 ha espresso l'intesa sul testo del disegno di legge così come emendato con le modifiche di cui alla citata gen. n. 806.

Il Segretario generale fa presente la necessità manifestata dall'Ufficio proponente di integrare con l'originario comma 4, l'articolo 11 del disegno di legge.

La Giunta prende atto e unanime approva in via definitiva il disegno di legge concernente "Ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza" allegato al presente verbale, che si compone di 20 articoli.

Dà mandato al Segretariato generale di trasmettere il testo alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, affinché verifichi le norme di carattere finanziario.

Espletato tale adempimento, a cura del Segretariato medesimo, il testo sarà trasmesso al Consiglio regionale per l'ulteriore corso.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 886 DD. 20 APRILE 2007

Disegno di legge

concernente:

“Ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza”

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 20 aprile 2007.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il presente disegno di legge regionale disciplina il riordino dell'ordinamento della polizia locale e detta disposizioni in materia di politiche regionali per la sicurezza urbana e territoriale.

L'operazione di riordino della normativa regionale in materia di polizia locale e di sicurezza, prevista nel programma legislativo regionale, prende le mosse dall'attuale quadro costituzionale e dagli effetti che la riforma del Titolo V della Costituzione ha prodotto sul meccanismo di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni in tale ambito.

La disciplina della polizia locale, infatti, non rientrando più tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è da ritenersi che sia divenuta oggetto di competenza legislativa di tipo residuale delle Regioni, sottoposta ai soli limiti previsti dall'articolo 117 della Costituzione.

L'attribuzione di tale competenza consente alle Regioni di esercitare, in questa delicata materia, un ruolo propulsivo e di coordinamento nei confronti del sistema delle autonomie locali, in modo da conferire evidenza giuridica e da tradurre in termini di diritto positivo il ruolo e le funzioni che svolge attualmente la polizia locale nel contesto territoriale regionale.

Sin dal 1988 la Regione Friuli Venezia Giulia ha legiferato in materia di polizia locale, approvando la legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 "Norme in materia di polizia locale", che ha dato attuazione in ambito regionale ai principi guida contenuti nella legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge – quadro sull'ordinamento della polizia locale".

Successivamente la Regione è più volte intervenuta nella materia disciplinando aspetti attinenti alla formazione e alle dotazioni della polizia locale, nonché definendo varie iniziative di sostegno agli enti locali nelle politiche di assicurazione della comunità civica.

Pertanto, il quadro normativo che sino ad ora ha disciplinato la materia risente oggi di una certa inadeguatezza rispetto alle funzioni ed i compiti che le leggi e le prassi hanno nel tempo progressivamente assegnato alle forze di polizia locale.

Ci si riferisce, infatti, alla continua estensione dei campi nei quali la polizia locale esplica la propria attività. Gli operatori di polizia locale, infatti, non si occupano ormai solo di polizia stradale o di vigilanza ambientale, ma la loro attività si è estesa a tutti i settori in cui si svolge la vita sociale. Questo significa che la rivisitazione della normativa sulla polizia locale deve tener conto del peculiare ancoraggio che caratterizza la polizia municipale rispetto al territorio di esercizio dei propri compiti e funzioni e della particolare vocazione dei corpi di tale polizia a fornire un contributo determinante ai fini dell'ordinata e pacifica convivenza sociale.

La collettività si attende, infatti, che le istituzioni pubbliche cooperino in modo sinergico al fine di conseguire, ai vari livelli, migliori condizioni di sicurezza pubblica e, in generale, un miglioramento della qualità della vita.

Ciò richiede, da parte della Regione, una politica di sostegno e di coordinamento delle attività di polizia locale, al fine di assicurare un efficace ed omogeneo svolgimento dei relativi compiti a livello locale e, al tempo stesso, uno sviluppo di politiche integrate per la sicurezza regionale.

Sono questi gli aspetti peculiari del presente schema di disegno di legge che pone come prioritario l'obiettivo di dare organicità alla materia introducendo quegli aspetti innovativi che conferiscano alla polizia locale maggiore funzionalità operativa e validi strumenti per concorrere al perseguimento di migliori condizioni di sicurezza urbana.

Il disegno di legge si articola in quattro Capi, che si occupano, rispettivamente, dell'individuazione delle disposizioni generali della legge (Capo I), dell'ordinamento della polizia locale (Capo II), degli interventi per la sicurezza urbana e territoriale (Capo III) e, in ultimo, delle disposizioni finali e transitorie (Capo IV).

Capo I

All'interno del Capo I, l'**articolo 1** definisce l'obiettivo della legge: la disciplina dell'esercizio delle funzioni di polizia locale e le disposizioni per la promozione di politiche integrate per la sicurezza sul territorio regionale.

L'obiettivo del disegno di riforma è quello di assicurare un efficace ed omogeneo espletamento delle funzioni di polizia locale nel Friuli Venezia, mediante la definizione degli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale degli enti locali e dell'accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la realizzazione di un sistema formativo per il personale.

Al fine di concorrere allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, inoltre, la Regione intende definire con il presente schema di disegno di legge gli interventi regionali diretti a promuovere la sicurezza urbana e territoriale nel contesto delle politiche integrate di sicurezza.

Per il perseguimento di tali finalità la Regione esercita funzioni di indirizzo, coordinamento generale e di sostegno all'attività operativa dei corpi e servizi di polizia locale, compie attività di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni di polizia locale, promuove e sostiene la gestione associata dei corpi e servizi di polizia locale, per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni in ambito regionale (**articolo 2**). Sono previsti, inoltre, interventi regionali a sostegno dell'aggiornamento tecnologico delle dotazioni della polizia locale, anche mediante la realizzazione di sistemi operativi integrati.

La Regione, ai fini dello sviluppo di politiche integrate per la sicurezza sul territorio regionale, promuove e sostiene la stipulazione di accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana e territoriale e di accordi tra gli enti locali, gli organi dello Stato e altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun

soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, degli interventi che hanno la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza urbana e territoriale. Si prevede, inoltre, che la Regione possa anche partecipare direttamente agli accordi interistituzionali, per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza.

Capo II

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, il disegno di legge definisce nel Capo II, l'ordinamento della polizia locale, che si struttura in ambito regionale come insieme delle forze di polizia provinciale e municipale.

L'articolo 3 riconosce ai comuni e alle province la titolarità delle funzioni di polizia locale. In particolare, nei comuni è prevista come obbligatoria l'istituzione di apposite strutture di polizia locale (i corpi o i servizi) per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza. Nell'articolo sono riportate, inoltre, alcune delle funzioni di polizia locale che sono svolte dagli operatori addetti alle strutture di polizia locale, quali le funzioni di polizia amministrativa, ambientale, stradale e giudiziaria.

Alle province, invece, è riconosciuta la possibilità di istituire il corpo o il servizio di polizia provinciale, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni di polizia stradale, ambientale, di vigilanza in materia ittico-venatoria e di protezione e tutela della fauna.

Nell'**articolo 4** sono definiti i principi organizzativi che reggono lo svolgimento dei servizi di polizia locale.

L'articolo prevede che i comuni, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e regolamentare, strutturino i corpi o i servizi di polizia municipale in modo da garantire continuità operativa e lo svolgimento delle relative funzioni secondo criteri di efficienza ed efficacia. Per corpo di polizia municipale si intende una struttura istituita, anche in forma associata, qualora siano addetti alle relative funzioni almeno sette operatori. Pertanto, nei comuni in cui non è istituito il corpo di polizia municipale, le relative funzioni sono svolte mediante l'istituzione del servizio di polizia municipale, organizzato anche in forma associata.

Inoltre, al fine di assicurare l'omogeneità nell'esercizio delle funzioni in tutto in territorio regionale, sono previsti degli standard di operatività per le strutture di polizia municipale: si tratta di parametri relativi alla consistenza delle dotazioni organiche in rapporto alla popolazione residente, nonché al numero minimo di ore di servizio da garantire all'utenza, da perseguire nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti locali e dei limiti posti dalle vigenti norme finanziarie.

L'organizzazione e la dotazione organica dovranno essere determinate dai comuni nel rispetto dei limiti previsti dalle suddette norme finanziarie, armonizzandosi agli standard previsti in legge, tenendo conto della densità della popolazione residente, dell'estensione

territoriale e della rete viaria, dell'intensità dei flussi di circolazione, del patrimonio ambientale, dell'affluenza turistica e di ogni altro parametro socio-economico pertinente.

I comuni, le cui dimensioni organizzative non consentono l'istituzione di un corpo o di un servizio di polizia municipale adeguato ai requisiti minimi previsti in legge saranno tenuti a svolgere le relative attività in forma associata, mediante i corpi o servizi intercomunali.

Criteri di principio sono previsti anche per i corpi e servizi di polizia provinciale, la cui organizzazione è disciplinata da disposizioni regolamentari secondo criteri di funzionalità ed economicità in rapporto alle funzioni svolte in ambito territoriale.

L'**articolo 5** definisce l'ambito territoriale di svolgimento delle funzioni di polizia locale mentre l'**articolo 6** disciplina lo svolgimento di dette funzioni in forma associata. A tale proposito il testo prevede che la Regione incentivi lo sviluppo delle gestioni associate dei corpi e servizi di polizia locale, nel contesto delle iniziative di cui alla legge regionale n. 1 del 2006 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

L'**articolo 7** contiene disposizioni sul personale dei corpi e servizi di polizia locale. In tale articolo si prevede che il personale sia suddiviso in agenti, sottufficiali e ufficiali. Nel rispetto delle mansioni e di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, l'articolo prevede che detto personale sia adibito in modo continuativo e permanente all'esercizio dei compiti di polizia locale stabiliti dalla normativa vigente e, prevalentemente, allo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, salva diversa disposizione regolamentare dell'ente locale.

Nell'**articolo 8** è previsto che la polizia provinciale e municipale dipendano rispettivamente dal presidente della provincia e dal sindaco, che impartiscono direttive e sovrintendono allo svolgimento del servizio di polizia locale. Si prevede, inoltre, che nei comuni il corpo di polizia municipale non possa essere posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.

La disciplina del comando del corpo di polizia locale, o della responsabilità del relativo servizio, è contenuta nell'**articolo 9** del disegno di legge, mentre nell'**articolo 10** sono descritti i casi e le modalità del comando e del distacco degli operatori di polizia locale ad altro ente.

I criteri generali per l'accesso ai ruoli di polizia locale sono definiti nell'**articolo 11**, il quale prevede che le procedure concorsuali e i requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale per la copertura dei posti di operatore di polizia locale siano disciplinati dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto della normativa vigente, della contrattazione collettiva e dei criteri generali definiti con regolamento regionale.

Al fine di conseguire migliori livelli di professionalità del personale di polizia locale, è previsto che la Regione incentivi l'indizione, anche in forma associata, di corsi-concorso per l'assunzione degli operatori e che i vincitori di concorsi siano tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi di formazione di base.

Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità e di sicurezza per gli operatori di polizia locale ed omogeneità sul territorio regionale, nell'**articolo 12** è previsto che con regolamento regionale siano determinati le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia locale, delle divise degli operatori e dei simboli distintivi di grado. A tale proposito l'articolo 12 precisa che i gradi rappresentano esclusivamente il rango gerarchico degli operatori e non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale.

Nel disegno di legge è previsto, inoltre, che con regolamento regionale siano definiti i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori nonché i criteri generali per l'assegnazione, ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali in ordine all'eventuale adozione dei predetti strumenti, all'individuazione degli specifici criteri per l'assegnazione e all'indicazione dei servizi per lo svolgimento dei quali ne è consentito l'utilizzo.

L'**articolo 13** si riferisce specificamente alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori di polizia locale. Al fine di realizzare un sistema permanente di formazione, è previsto che la Regione promuova corsi di formazione di base, per gli operatori di prima nomina e di formazione specifica per comandanti e responsabili delle strutture, sancendo l'obbligatorietà della partecipazione a tali corsi per tutti gli addetti di polizia locale.

Le iniziative formative potranno essere organizzate direttamente dalla Regione ovvero tramite stipula di apposite convenzioni con enti e associazioni aventi tra i propri fini istituzionali la formazione e l'aggiornamento professionale, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).

A tal fine è previsto che la Regione partecipi, in qualità di socio, all'Associazione "Scuola di Polizia Municipale", con sede in Trento, avente lo scopo di promuovere, in ambito interregionale e/o nazionale, attività formativa per la polizia locale.

Nell'**articolo 14** è prevista l'istituzione del Comitato tecnico consultivo per la polizia locale, quale organismo composto da tecnici ed esperti di polizia locale con funzioni di studio, di consulenza tecnica e proposta alla Giunta regionale negli argomenti riguardanti la polizia locale.

Nell'**articolo 15** si istituisce la Giornata della polizia locale nella Regione Friuli Venezia Giulia. In occasione della Giornata della polizia locale, che ricorrerà il 20 gennaio di ogni anno, potranno essere organizzate iniziative per l'approfondimento di tematiche relative alla polizia locale ed all'educazione alla legalità.

Capo III

Il Capo III concerne gli interventi regionali per la sicurezza urbana e territoriale. Infatti, la Regione già da tempo ha rivolto la propria attenzione al problema della "sicurezza urbana", intesa come perseguimento di una migliore qualità della vita sociale. Tale obiettivo è

perseguibile solo con il coinvolgimento diretto di chi amministra le città e, dunque, degli enti locali: infatti, attraverso il fattivo concorso delle amministrazioni locali e, in generale, di tutte le istituzioni pubbliche presenti sul territorio, è possibile realizzare la cosiddetta "sicurezza negoziata". In questa prospettiva, il disegno di legge regionale, facendo tesoro delle esperienze sinora maturate dalla Regione nel settore della assicurazione della comunità civica, propone delle iniziative finalizzate a dare sistematicità agli interventi regionali di sostegno e promozione delle politiche locali per la sicurezza urbana e territoriale.

A tal fine nell'**articolo 16** è previsto che la Regione intervenga finanziariamente a favore degli enti locali per la realizzazione di progetti locali per la sicurezza, finalizzati all'ottenimento di migliori condizioni di vivibilità e di prevenzione e riduzione dei conflitti sociali.

In particolare, con regolamento regionale saranno definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dagli enti locali in forma singola o associata, che riguardino prioritariamente:

- a) il potenziamento del parco veicolare della polizia locale, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio;
- b) l'adeguamento delle sedi dei corpi e servizi di polizia locale e la modernizzazione delle sale operative;
- c) la realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei servizi di polizia locale e all'istituzione del «vigile di quartiere»;
- d) lo sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;
- e) le iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza, e al controllo delle zone a rischio.

La Regione, sul solco già tracciato della collaborazione con il Ministero dell'Interno per la stipula del Protocollo d'intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, intende assumere il compito di supportare le politiche locali di sicurezza, ponendosi come organo di raccordo nella definizione degli accordi interistituzionali per la sicurezza urbana e territoriale.

Per politiche di sicurezza integrata, d'altro canto, si intendono gli strumenti di integrazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di sicurezza ed ordine pubblico, con quelle della Regione e degli altri soggetti istituzionali impegnati sul piano della prevenzione sociale, situazionale e comunitaria.

A tal fine la Regione intende promuovere la sperimentazione a livello locale di moduli operativi che, valorizzando il ruolo delle polizie locali, prevengano i fenomeni di inciviltà e favoriscano l'integrazione sociale, sviluppando nei cittadini la cultura di appartenenza alla comunità.

Nell'ottica della realizzazione delle politiche di sicurezza integrata, l'**articolo 17** prevede e disciplina i "Patti locali di sicurezza urbana".

Tali intese interistituzionali sono definite come patti tra enti locali, organi decentrati dello Stato e altri enti ed associazioni presenti sul territorio, finalizzate ad integrare le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza territoriale.

In questo ambito la Regione assume il compito di svolgere un ruolo propulsivo, di coordinamento e di sostegno ai vari attori istituzionali, al fine di addivenire alla stipula delle intese ed alla programmazione di determinati interventi, raccordandone i tempi e le modalità di realizzazione con i finanziamenti specifici.

I patti potranno essere promossi da uno o più sindaci dei comuni interessati per favorire il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, delle province e degli altri enti e associazioni presenti sul territorio (es. ATER, ONLUS, Istituzioni scolastiche) al fine di analizzare i problemi di sicurezza che interessano le varie realtà territoriali e di programmare gli interventi da realizzare, onde pervenire ad un miglioramento generale della qualità della vita in ambito regionale.

Nel contesto delle iniziative per la sicurezza integrata, inoltre, la Regione è autorizzata a sostenere le spese per l'attuazione del Protocollo d'intesa stipulato il 27 marzo 2007 con il Ministero dell'Interno, per il perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza nel territorio regionale.

Capo IV

Il Capo IV contiene alcune disposizioni di natura finale e transitoria.

L'**articolo 18**, prevede un termine di ventiquattro mesi per l'adeguamento dei regolamenti degli enti locali alle disposizioni della legge.

Per quanto riguarda l'adeguamento delle strutture di polizia locale agli standard operativi definiti nell'articolo 4, lo schema di disegno di legge prevede che i corpi di polizia locale esistenti alla data di entrata in vigore della legge e quelli istituiti entro ventiquattro mesi continueranno ad essere riconosciuti come tali anche se non in possesso dei requisiti di operatività ivi previsti, salva diversa determinazione degli enti locali interessati. Tale disposizione transitoria è stata definita con l'intento di favorire quegli enti che abbiano già optato per l'istituzione del corpo di polizia locale, ovvero quelli che intendano istituirlo, anche in forma associata, consentendo loro di derogare all'obbligo di adeguarsi agli standard di operatività previsti dalla legge stessa, considerato che la strutturazione in corpo garantisce comunque che le funzioni siano espletate con criteri di efficienza, efficacia ed economicità più elevati rispetto alla gestione svolta mediante il servizio di polizia locale.

L'articolo dispone poi che il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale di cui all'articolo 14, dovrà essere nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e che, nelle

more dell'entrata in vigore dei regolamenti sui mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela di cui all'articolo 12, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni regionali vigenti.

L'**articolo 19**, reca le necessarie disposizioni finanziarie, mentre l'**articolo 20**, posto a conclusione della legge, abroga le previgenti disposizioni di legge in materia di polizia locale.

Il disegno di legge regionale, come già accennato, è previsto nel programma legislativo regionale e non è incluso tra i provvedimenti da sottoporre a percorso di qualità. L'iter di approvazione del disegno di legge si articola in più fasi: infatti, è stato approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con generalità n. 457 del 2 marzo 2007, in vista dell'espressione dell'intesa da parte del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 1 del 2006. A seguito del dibattito sorto in seno al Consiglio delle Autonomie locali del 28 marzo 2007, è emersa l'esigenza di proporre alcuni emendamenti al testo, che sono stati esaminati dalla Giunta regionale nella seduta del 4 aprile 2007, con generalità n. 806. Sul testo dell'articolato così emendato il Consiglio delle autonomie locali ha espresso l'intesa nella seduta dell'11 aprile 2007. Il testo del disegno di legge approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con proprio atto sarà, successivamente, inoltrato al Consiglio regionale.

Si confida nel voto favorevole di codesto Consiglio regionale.

« Ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza »

Capo I disposizioni generali

Art. 1 oggetto e finalità

Art. 2 politiche regionali

Capo II ordinamento della polizia locale

Art. 3 esercizio delle funzioni di polizia locale

Art. 4 principi organizzativi

Art. 5 ambito territoriale

Art. 6 gestione associata

Art. 7 personale dei corpi e servizi di polizia locale

Art. 8 direzione e vigilanza

Art. 9 comandante del corpo di polizia locale

Art. 10 comandi e distacchi

Art. 11 accesso ai ruoli di polizia locale

Art. 12 mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela

Art. 13 formazione e aggiornamento professionale

Art. 14 comitato tecnico consultivo per la polizia locale

Art. 15 giornata della polizia locale nella Regione Friuli Venezia Giulia

Capo III interventi per la sicurezza urbana e territoriale

Art. 16 progetti locali per la sicurezza

Art. 17 patti locali di sicurezza urbana

Capo IV disposizioni transitorie e finali

Art. 18 disposizioni transitorie

Art. 19 norma finanziaria

Art. 20 abrogazioni

CAPO I

Oggetto e finalità

art. 1. oggetto e finalità

- 1.** La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni di polizia locale e, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, detta disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio regionale.
- 2.** La presente legge, al fine di assicurare l'efficace ed omogeneo espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale, definisce in particolare:
 - a) gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle province e delle loro forme associative;
 - b) i criteri generali per l'accesso ai ruoli di polizia locale e per la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori di polizia locale.
- 3.** La presente legge definisce gli interventi regionali diretti allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza e gli strumenti di cui gli enti locali si possono avvalere per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana e territoriale.

art. 2. politiche regionali

- 1.** Per le finalità indicate dall'articolo 1, la Regione:
 - a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento generale, nonché di sostegno all'attività operativa dei corpi e servizi di polizia locale, anche mediante la predisposizione di modelli operativi uniformi;

- b) compie attività di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi all'organizzazione dei corpi e servizi di polizia locale e allo svolgimento delle relative funzioni;
- c) promuove e incentiva l'istituzione dei corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, e la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale in ambito regionale, al fine di garantirne uno svolgimento omogeneo e coordinato;
- d) incentiva l'aggiornamento tecnologico delle dotazioni della polizia locale, anche mediante la realizzazione di sistemi operativi integrati;
- e) provvede al rafforzamento funzionale e all'implementazione operativa della rete radio regionale della Protezione civile, per la realizzazione di un sistema di collegamento tra i corpi e servizi di polizia locale e di interconnessione con la Sala operativa regionale, e all'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alla polizia locale su tutto il territorio regionale.

2. La Regione, ai fini dello sviluppo di politiche integrate per la sicurezza sul territorio regionale, promuove e sostiene:

- a) la stipulazione di accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana e territoriale;
- b) la stipulazione di accordi tra gli enti locali, gli organi dello Stato e altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, degli interventi che hanno la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza urbana e territoriale.

3. La Regione può partecipare alla formazione e alla stipulazione degli accordi di collaborazione istituzionale di cui al comma 2, lettera b), per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza.

4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento previste al comma 1, lettera a), la Giunta regionale si avvale della consulenza tecnica del Comitato di cui all'articolo 14.

CAPO II

Ordinamento della polizia locale

art. 3. esercizio delle funzioni di polizia locale

- 1.** I comuni e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale.
- 2.** Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i comuni istituiscono apposite strutture di polizia municipale in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
- 3.** Gli operatori addetti alle strutture di polizia municipale provvedono allo svolgimento delle funzioni di polizia locale e, in particolare:
 - a) esercitano le funzioni di polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
 - b) esercitano le funzioni di polizia annonaria e commerciale, di controllo in materia urbanistico – edilizia e di tutela dell'ambiente;
 - c) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;

- d) prestano servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del comune;
 - e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
 - f) supportano le attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
 - g) esercitano le funzioni di polizia stradale;
 - h) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
 - i) collaborano alle operazioni di protezione civile di competenza del comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.
- 4.** Le province, per l'esercizio delle funzioni di polizia locale di loro competenza, possono istituire i corpi o i servizi di polizia provinciale. Nell'esercizio delle funzioni di polizia locale le province provvedono, in particolare, allo svolgimento delle funzioni di:
- a) polizia stradale;
 - b) polizia ambientale;
 - c) vigilanza in materia ittico-venatoria e di protezione e tutela della fauna.
- 5.** Agli enti locali diversi da comuni e province si applicano le disposizioni della presente legge, nei limiti delle competenze ad essi attribuite dalla normativa vigente.

art. 4. principi organizzativi

- 1.** I comuni istituiscono, anche in forma associata, i corpi o i servizi di polizia municipale, che organizzano con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
- 2.** Per corpo di polizia municipale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno sette operatori.
- 3.** I comuni disciplinano con proprio regolamento l'organizzazione e il funzionamento del corpo o del servizio di polizia municipale e le modalità di impiego del personale, armonizzandosi ai seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneità:
 - a) previsione di almeno un operatore ogni mille residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima;
 - b) idoneo svolgimento delle attività di polizia municipale, normalmente, in tutti i giorni dell'anno, nel rispetto dei seguenti orari minimi di servizio:
 - 1) corpi e servizi di polizia municipale con organico uguale o inferiore a 15 unità: orario articolato su turni di servizio che garantiscano livelli minimi di operatività;
 - 2) corpi di polizia municipale con organico compreso tra 16 e 50 unità: orario non inferiore alle dodici ore medie di servizio giornaliero, articolate su due turni di servizio;

- 3) corpi di polizia municipale con organico superiore alle 50 unità: orario non inferiore alle diciotto ore medie di servizio giornaliero, articolate su tre turni di servizio;
- c) svolgimento delle attività in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione all'utilizzo dell'abito civile.
4. L'organizzazione e la dotazione organica, di cui al comma 3, sono determinate dai comuni nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme finanziarie, tenendo conto della densità della popolazione residente, dell'estensione territoriale e della rete viaria, dell'intensità dei flussi di circolazione, del patrimonio ambientale, dell'affluenza turistica e di ogni altro parametro socio-economico pertinente.
5. I comuni, le cui dimensioni organizzative non consentono l'istituzione di un corpo o di un servizio di polizia municipale adeguato ai requisiti minimi di cui al comma 3, lettera a), svolgono le relative attività in forma associata, salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 18.
6. Le province disciplinano con proprio regolamento l'organizzazione e il funzionamento del corpo o del servizio di polizia provinciale, secondo criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto alle funzioni svolte sul territorio provinciale.
7. Il corpo di polizia provinciale è istituito qualora siano addetti alle relative funzioni almeno sette operatori.

art. 5. ambito territoriale

1. Le attività di polizia locale si svolgono nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza o di quello risultante dall'insieme degli enti associati.
2. Ai sensi della normativa statale vigente, il personale di polizia locale può compiere fuori dal territorio di competenza:
 - a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
 - b) le operazioni di polizia di iniziativa dei singoli operatori, durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

art. 6. gestione associata

1. La gestione associata dei corpi e servizi di polizia locale tende a garantire uno svolgimento omogeneo ed efficace delle relative funzioni su tutto il territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, nel contesto delle iniziative per lo sviluppo delle gestioni associate di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), incentiva l'esercizio delle funzioni di polizia locale mediante le forme collaborative previste dall'ordinamento degli enti locali.
3. Negli atti costitutivi delle forme collaborative è prevista l'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, che definisce i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza, e individua l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.

4. In caso di svolgimento del servizio in forma associata, gli operatori di polizia locale dipendono funzionalmente dal comandante o dal responsabile di polizia locale designato quale coordinatore del servizio.
5. I comuni, al fine di migliorare la qualità del servizio o realizzare una maggiore economicità nella sua gestione, possono attuare forme di collaborazione per aspetti anche settoriali del servizio, stabilendo a tal fine le opportune intese, mediante convenzione.
6. Nel caso di gestione associata del servizio di polizia municipale mediante convenzione, i comuni definiscono nella convenzione, in particolare:
 - a) la durata della convenzione, non inferiore a sei anni;
 - b) il comune da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio gestito in forma associata;
 - c) le modalità di consultazione di ciascun ente;
 - d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;
 - e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale dei comuni aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
 - f) i casi e le modalità di armamento degli operatori, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati, nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti comunali;
 - g) le modalità di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti, oltre che di suddivisione delle risorse apportate ai fini della gestione associata, nel caso di scioglimento della stessa.

art. 7. personale dei corpi e servizi di polizia locale

1. Gli operatori di polizia locale, nel rispetto della vigente disciplina contrattuale, si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali.
2. Le prestazioni degli operatori di polizia locale, con riferimento agli specifici profili professionali, sono individuate dall'ente di appartenenza nel rispetto delle mansioni e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
3. Gli operatori di polizia locale svolgono le funzioni di polizia locale in modo continuativo e permanente. Essi sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
4. Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
5. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte, normalmente, dal personale amministrativo salva diversa disposizione regolamentare dell'ente locale.

art. 8. direzione e vigilanza

1. La polizia municipale e la polizia provinciale sono, rispettivamente, alle dipendenze del sindaco e del presidente della provincia o dell'assessore da essi delegato, che vi sovrintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.
2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio di polizia municipale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa, sono responsabili verso il sindaco dell'impiego tecnico – operativo, della

formazione e della disciplina degli operatori, nonché dell'attuazione delle direttive impartite ai sensi del comma 1.

3. Il corpo di polizia municipale non può costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.

art. 9. comandante del corpo di polizia locale

1. Il comando del corpo o la responsabilità del servizio di polizia locale sono affidati a personale di comprovata professionalità, maturata preferibilmente all'interno dei corpi e dei servizi di polizia locale, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessità.

2. Nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, i comandanti e i responsabili dei corpi e dei servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri comandi di polizia locale e con le forze di polizia dello Stato.

art. 10. comandi e distacchi

1. I regolamenti degli enti singoli o associati prevedono che i comandi e i distacchi degli operatori di polizia locale ad altro ente siano consentiti solo qualora i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia locale.

2. In tali casi, il personale di polizia locale opera alle dipendenze funzionali dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo il rapporto con l'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3. I comandi e i distacchi presso strutture di polizia locale per soccorso in caso di calamità o disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni eccezionali o stagionali, sono ammessi previa esistenza di appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e di essi va data previa comunicazione al Prefetto.

4. Nell'ambito dei piani o degli accordi di cui al comma 3, le amministrazioni interessate, dettano la disciplina concernente i casi e le modalità di armamento degli operatori di polizia locale, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti e dalla disciplina statale vigente.

art. 11. accesso ai ruoli di polizia locale

1. Ai fini della copertura dei posti di agente, sottufficiale e ufficiale, le procedure concorsuali nonché i necessari requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale sono disciplinati dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto della normativa vigente, della contrattazione collettiva e dei criteri generali definiti con regolamento regionale al fine di garantire un accesso qualificato e omogeneo in tutto il territorio regionale ai ruoli di polizia locale.

2. La Regione incentiva l'indizione, in forma associata, di corsi-concorso per l'assunzione di personale nei corpi e servizi di polizia locale, secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale.

3. I vincitori dei concorsi per posti di agente, sottufficiale e ufficiale sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi teorico-pratici di formazione di base per agenti e di qualificazione professionale per sottufficiali e ufficiali, da svolgersi a norma dell'articolo 13, al termine dei quali possono essere adibiti al servizio attivo. In caso di assunzione tramite corso-

concorso, la partecipazione allo stesso equivale, agli effetti di cui al presente articolo, alla frequenza del corso di formazione di base.

4. L'esito positivo dei corsi di formazione di cui al comma 3, è valutato ai fini della conferma in servizio del personale assunto.

art. 12. mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, di sicurezza per gli operatori di polizia locale ed omogeneità sul territorio regionale, con regolamento regionale sono determinati:

a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia locale;

b) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale degli operatori di polizia locale;

c) le caratteristiche e i modelli delle divise degli operatori di polizia locale con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione Friuli Venezia Giulia;

d) la declaratoria dei gradi e le caratteristiche dei relativi distintivi che gli enti locali attribuiscono agli operatori di polizia locale, posto che i gradi rappresentano il rango gerarchico e non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale;

e) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori nonché i criteri generali per l'assegnazione, ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali in ordine all'eventuale adozione dei predetti strumenti, all'individuazione degli specifici criteri per l'assegnazione e all'indicazione dei servizi per lo svolgimento dei quali ne è consentito l'utilizzo;

f) la modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni di polizia locale, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini.

art. 13. formazione e aggiornamento professionale

1. La Regione assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori di polizia locale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, previa valutazione dei fabbisogni formativi sulla base delle indicazioni degli enti locali, promuove l'organizzazione di:

a) corsi di formazione di base in particolare per operatori di polizia locale di prima nomina e di formazione specifica per comandanti e responsabili dei corpi e servizi di polizia locale;

b) corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori di polizia locale.

3. La partecipazione ai corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento è obbligatoria per tutti gli operatori di polizia locale.

4. Gli operatori di polizia locale partecipano a periodici corsi di tecniche operative e di guida sicura e, se dotati di arma da sparo o di strumenti di autodifesa, a specifici corsi di addestramento secondo le disposizioni vigenti.

5. Le iniziative formative possono essere organizzate direttamente dalla Regione ovvero, previa stipula di apposita convenzione, dall'Associazione

“Scuola di Polizia Municipale”, con sede in Trento, o da altri enti e associazioni aventi tra i propri fini istituzionali la formazione e l’aggiornamento professionale, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).

6. La Regione è autorizzata a partecipare, in qualità di socio, all’Associazione “Scuola di Polizia Municipale”, con sede in Trento, avente lo scopo di promuovere, in ambito interregionale e/o nazionale, attività formativa per la polizia locale, e a versare la quota associativa secondo le relative disposizioni statutarie.

art. 14. comitato tecnico consultivo per la polizia locale

- 1.** E’ istituito il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale.
- 2.** Il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale è composto:
 - a) dai comandati dei corpi di polizia municipale dei comuni capoluogo di provincia;
 - b) da due comandanti dei corpi di polizia municipale e da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
 - c) da tre esperti di polizia locale designati dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Friuli Venezia Giulia e dall’Unione Province Italiane (UPI) - Friuli Venezia Giulia;
 - d) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, o da un suo delegato.
- 3.** Il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale è nominato con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali e resta in carica per la durata della legislatura regionale. E’ convocato, anche su richiesta della metà più uno dei suoi componenti, dal presidente, eletto tra i membri, e si riunisce almeno due volte l’anno.
- 4.** Il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica in materia di polizia locale. In particolare, il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale svolge attività di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzata all’esercizio delle funzioni regionali di coordinamento della polizia locale.

art. 15. giornata della polizia locale nella Regione Friuli Venezia Giulia

- 1.** E’ istituita nella Regione Friuli Venezia Giulia la giornata della polizia locale, che si svolge il 20 gennaio di ogni anno.
- 2.** In occasione della giornata della polizia locale sono organizzate iniziative per l’approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada e all’educazione alla legalità, nonché per il conferimento di particolari riconoscimenti agli operatori che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli nello svolgimento delle funzioni di polizia locale.

CAPO III

Interventi per la sicurezza urbana e territoriale

art. 16. progetti locali per la sicurezza

1. Al fine di consentire la realizzazione di progetti finalizzati all'ottenimento di più alti livelli di sicurezza urbana, al risanamento di aree a rischio di criminalità e allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale, la Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti locali.
2. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, per il finanziamento di progetti presentati dagli enti locali in forma singola o associata. I progetti possono prevedere, in particolare, i seguenti interventi:
 - a) potenziamento del parco veicolare della polizia locale, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio;
 - b) adeguamento delle sedi dei corpi e servizi di polizia locale e modernizzazione delle sale operative;
 - c) realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei servizi di polizia locale e all'istituzione del «vigile di quartiere»;
 - d) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;
 - e) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza, e al controllo delle zone a rischio.

art. 17. patti locali di sicurezza urbana

1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.
2. Il patto locale di sicurezza urbana è promosso da uno o più sindaci dei comuni interessati ed è teso a favorire il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché delle province e degli altri enti e associazioni presenti sul territorio. Il patto locale di sicurezza urbana prevede:
 - a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
 - b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.
3. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti, il programma di azioni ed i soggetti da coinvolgere, nonché le procedure e le modalità di raccordo di tali patti con il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 16.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'attuazione dei progetti individuati nel Protocollo d'intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'Interno, per il perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza nel territorio regionale.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

art. 18. disposizioni transitorie

1. Gli enti locali adeguano i propri atti regolamentari alle disposizioni contenute nella presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.
2. I corpi di polizia locale già operativi ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 (Norme in materia di polizia locale) e quelli istituiti, anche in forma associata, entro il termine di cui al comma 1, sono comunque riconosciuti come tali, anche se non in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 4, comma 3, salva diversa determinazione dell'ente locale interessato.
3. Il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale di cui all'articolo 14 è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e resta in carica fino al termine della legislatura regionale in corso.
4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli – Venezia Giulia) e dal decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres. (Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia).

art. 19. norma finanziaria

art. 20. abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni di legge:
 - a) la legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 (Norme in materia di polizia locale);
 - b) la legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli – Venezia Giulia);
 - c) l'articolo 175 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 1994);
 - d) l'articolo 30, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
 - e) articolo 1, commi 11, 12, 13, 14, 15 e 16, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
 - f) l'articolo 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2002);
 - g) l'articolo 17, comma 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);
 - h) l'articolo 6, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2006).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad esaurimento degli stessi.

ALLEGATO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 6

- Il testo della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.) è il seguente:

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Capo I Principi fondamentali

Art. 1

(Unità e policentrismo regionale)

1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, unita e policentrica, detta i principi e le norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali.

2. Nel Friuli Venezia Giulia il principio dell'autonomia rappresenta il valore fondamentale per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle singole comunità locali e dell'intera comunità regionale.

3. La Regione, le Province e i Comuni perseguono la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, valorizzando la solidarietà e il policentrismo in un contesto istituzionale, rispettando le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Art. 2

(Pluralismo istituzionale)

1. Le comunità locali del Friuli Venezia Giulia, ordinate in Comuni e Province, sono autonome e rappresentano il pluralismo istituzionale e l'insieme delle relazioni umane e sociali dei territori costituenti la regione.

2. Nel Friuli Venezia Giulia i Comuni, le Province e la Regione, quali espressioni della sovranità popolare, hanno pari dignità istituzionale e ispirano la propria azione ai principi di leale collaborazione e di responsabilità, nel rispetto delle proprie peculiarità.

3. Nel riconoscere il pluralismo storico, culturale e linguistico del Friuli Venezia Giulia, quale elemento fondante della comunità regionale, gli enti locali e la Regione tutelano e valorizzano le caratteristiche delle comunità locali presenti nel territorio, per concorrere allo sviluppo della società.

Art. 3

(Vocazione internazionale)

1. I Comuni, le Province e la Regione, riconosciuta la vocazione internazionale e transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di sostenere la cultura della pace e della civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale, anche attraverso la gestione comune di servizi e attività.

2. Gli enti locali e la Regione organizzano un sistema unitario di rapporti verso le altre regioni e gli Stati contermini, per accrescere la competitività del Friuli Venezia Giulia e per creare le condizioni materiali e relazionali a favore di forme istituzionali rafforzate di cooperazione transfrontaliera, interregionale e di integrazione europea.

3. Gli enti locali possono instaurare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), rapporti di reciproca collaborazione con gli enti locali degli Stati confinanti. Possono, altresì, svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie di loro competenza, dandone comunicazione alla Regione e ai competenti organi dello Stato.

4. La Regione promuove la cooperazione internazionale, coadiuvando e sostenendo le relative iniziative poste in essere dagli enti locali e dalle loro associazioni, e individua le idonee forme di coinvolgimento degli enti locali nelle proprie iniziative transfrontaliere e di partenariato territoriale.

5. La Regione, le Province e i Comuni concorrono al mantenimento e allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici tra la terra d'origine e i corregionali all'estero, quale componente fondamentale della comunità regionale.

Art. 4

(Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)

1. I Comuni, le Province e la Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, concorrono alla tutela di tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio.

2. I Comuni e le Province concorrono con la Regione alla promozione della tutela della minoranza nazionale slovena e delle lingue friulana, slovena e tedesca.

3. I Comuni e le Province adottano, secondo le proprie competenze, gli atti idonei a realizzare la pari opportunità tra donne e uomini anche nell'accesso alle cariche elettive e nelle nomine di propria competenza.

4. I Comuni e le Province concorrono con la Regione nel perseguire l'integrazione sociale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, promuovendo la loro partecipazione alla vita pubblica locale e garantendo condizioni di parità con i cittadini italiani nell'esercizio di diritti e doveri e nell'accesso ai servizi.

TITOLO II

SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI

Capo I

Regione, Province e Comuni

Art. 5

(Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza)

1. Nella regione Friuli Venezia Giulia, le funzioni amministrative sono conferite a Comuni e Province secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al fine di favorirne

l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini interessati.

2. I Comuni, le Province e la Regione, sulla base del principio di sussidiarietà e per lo svolgimento di attività di interesse generale, riconoscono il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato e ne favoriscono l'autonoma iniziativa.

3. I Comuni, le Province e la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, favoriscono gli istituti della concertazione e l'attribuzione delle funzioni alle formazioni sociali e alle organizzazioni di volontariato.

Art. 6

(Obiettivi strategici nell'esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina del conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio dell'integrazione tra politiche sociali, territoriali ed economiche.

2. I Comuni, le Province e la Regione esercitano le funzioni amministrative perseguendo l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale partecipato, per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini secondo i principi di partecipazione, di semplificazione, di economicità, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

3. I Comuni, le Province e la Regione, negli strumenti di programmazione e di progettazione, valorizzano i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali, tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.

4. La Regione esercita funzioni di alta programmazione secondo le modalità previste dalla legge, al fine di perseguire lo sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale.

Art. 7

(Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)

1. La Regione promuove, sostiene, tutela e valorizza, con le modalità previste ai capi V e VI, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli Comuni e il ruolo di gestione del territorio che gli stessi svolgono nell'interesse della comunità regionale. Favorisce a tal fine, in particolare, l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata dei servizi territoriali. Per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti.

Art. 8

(Autonomia dei Comuni e delle Province)

1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. La Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.

3. I Comuni e le Province informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione e si impegnano alla cooperazione istituzionale nello svolgimento delle loro funzioni.

4. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria, ed esercitano poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

5. I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni fondamentali a essi riconosciute e di quelle ulteriori, conferite loro con legge.

6. La Regione, in armonia con il quadro del sistema istituzionale previsto dalla presente legge, conferisce funzioni amministrative agli enti locali con leggi di settore che definiscono:

a) le funzioni da trasferire, ispirate a criteri di completezza, omogeneità e unicità;

b) gli enti destinatari delle funzioni;

c) i beni e le risorse finanziarie;

d) le risorse umane, nel contesto dell'attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

7. Le leggi con cui la Regione conferisce le funzioni amministrative possono anche definire le condizioni per l'esercizio in forma associata delle medesime.

Capo II **Città metropolitane e comunità montane**

Art. 9 (Città metropolitane)

1. Con legge regionale possono istituirsi città metropolitane nelle zone comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e altri eventuali Comuni territorialmente contigui i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, a condizione che la popolazione risultante non sia inferiore a 200.000 abitanti.

2. I Comuni che non rientrano nella città metropolitana continuano a costituire la originaria provincia di cui facevano parte a condizione che la circoscrizione provinciale risultante dalla modifica derivante dall'istituzione della città metropolitana possieda i presupposti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). In mancanza di tali presupposti, i Comuni che non rientrano nella città metropolitana sono aggregati ad altra provincia esistente; qualora tale aggregazione non fosse possibile per mancanza di continuità territoriale, i consigli comunali di detti Comuni deliberano a maggioranza dei due terzi dei propri componenti la partecipazione o meno alla città metropolitana. In caso negativo, non si fa seguito al procedimento per l'istituzione della città metropolitana.

3. L'iniziativa spetta al Comune capoluogo d'intesa con gli altri eventuali Comuni interessati attraverso una formale e unitaria proposta, approvata da tutti i consigli comunali a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, che contenga:

- a) la delimitazione territoriale e la denominazione della città metropolitana;
- b) l'ipotesi di riparto delle funzioni tra la città metropolitana e i Comuni in essa compresi;
- c) l'ipotesi di eventuale revisione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta, la Giunta regionale presenta un apposito disegno di legge avente per oggetto l'istituzione della città metropolitana. La consultazione delle popolazioni interessate è effettuata secondo le norme previste dalla legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia.

5. L'approvazione della legge istitutiva di una città metropolitana comporta la contestuale modificazione delle circoscrizioni provinciali e comunali interessate, nonché la successione della città metropolitana alla provincia.

6. La legge istitutiva della città metropolitana prevede le modalità di successione nei rapporti giuridici e patrimoniali tra gli enti locali interessati, nonché norme transitorie per la completa attivazione del nuovo ente locale, ivi comprese le procedure per l'elezione dei nuovi organi di governo.

7. Per gli organi, le elezioni e il funzionamento delle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le norme per i Comuni.

8. Per lo svolgimento dei servizi di competenza statale si applica la normativa statale vigente.

9. Con riguardo alla popolazione e al territorio, spettano alla città metropolitana le funzioni della Provincia, nonché le funzioni in materia di:

- a) pianificazione territoriale generale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;
- b) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali;
- c) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

10. La legge istitutiva della città metropolitana può prevedere, tenuto conto dell'ipotesi di riparto di cui al comma 3, lettera b), il conferimento di ulteriori funzioni al nuovo ente locale.

Art. 10 (Comunità montane)

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.

2. Le comunità montane sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.

3. Le comunità montane esercitano funzioni amministrative nei seguenti settori:
- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - b) foreste;
 - c) agricoltura;
 - d) risparmio energetico e riscaldamento;
 - e) turismo;
 - f) commercio.
4. Le comunità montane, inoltre:
- a) esercitano le ulteriori funzioni amministrative conferite dalla legge;
 - b) esercitano le funzioni amministrative conferite dai Comuni e dalla Provincia;
 - c) provvedono alla gestione dei servizi delegata dai Comuni;
 - d) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea.
5. Le comunità montane elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione.
6. La legge regionale stabilisce la delimitazione territoriale e i principi dell'ordinamento delle comunità montane e definisce le funzioni esercitate dagli enti locali operanti nel territorio montano.
7. Per quanto non disciplinato dalla legge, trovano applicazione nei confronti delle comunità montane le disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

Capo III **Potestà normativa degli enti locali**

Art. 11 (Potestà normativa)

1. I Comuni e le Province hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. La potestà normativa e' esercitata anche dalle città metropolitane, dalle comunità montane e dalle unioni di Comuni, secondo le previsioni di cui alla presente legge, in quanto compatibili.

Art. 12 (Statuti)

1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.
3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.
4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.
5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
6. Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente locale. Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'ente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13
(Regolamenti)

1. L'organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza sono disciplinati, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità, nonché nel rispetto delle norme statutarie, dai Comuni e dalle Province con appositi regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto.
3. I regolamenti sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali si applicano le vigenti norme statali e regionali e i regolamenti attualmente vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 14
(Istituti di garanzia)

1. Gli statuti degli enti locali possono prevedere l'istituzione, anche in forma associata, del Mediatore civico o di altri istituti, aventi carattere di indipendenza, per garantire l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini

singoli o associati, anche al fine di prevenire potenziali controversie tra pubblica amministrazione e cittadini.

2. Nel rispetto dei principi fissati dagli statuti, gli enti locali regolamentano i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, gli enti locali si avvalgono, previa convenzione con il Consiglio regionale, del Difensore civico regionale, qualora:

a) lo preveda espressamente lo statuto;

b) sia vacante la carica di Mediatore civico;

c) nelle more del suo adeguamento, lo statuto non preveda il Mediatore civico o gli altri istituti di garanzia di cui al comma 1.

4. Il Difensore civico regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito all'attività svolta presso gli enti locali.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il Difensore civico regionale può avvalersi della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Capo IV **Funzioni amministrative**

Art. 15 (Potestà amministrative)

1. Nell'ambito delle aree di rispettiva competenza i Comuni e le Province esercitano le seguenti potestà amministrative:

a) normazione;

b) programmazione e pianificazione;

c) organizzazione e gestione del personale;

d) controllo interno;

e) gestione amministrativa, finanziaria e contabile;

f) vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza.

Art. 16 (Funzioni del Comune)

1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9/1997, le funzioni esercitate dal Comune per i servizi di competenza statale sono definite con legge dello Stato.

Art. 17

(Funzioni della Provincia)

1. La Provincia esercita le funzioni e i compiti amministrativi stabiliti dalla legge, in relazione ai seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- b) iniziative culturali e valorizzazione dei beni culturali di valenza provinciale;
- c) viabilità e trasporti;
- d) protezione della flora e della fauna, aree naturali protette;
- e) caccia e pesca nelle acque interne;
- f) smaltimento dei rifiuti e tutela dagli inquinamenti;
- g) diritto allo studio ed edilizia scolastica, relativamente all'istruzione secondaria di secondo grado;
- h) politica attiva del lavoro.

2. La Provincia esercita, altresì, in forza delle leggi di cui all'articolo 8, comma 6, ulteriori funzioni amministrative nei seguenti settori:

- a) agricoltura;
- b) formazione professionale.

3. La Provincia:

a) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale, anche attraverso il coordinamento delle proposte avanzate dai Comuni;

b) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, coordinandoli con l'attività programmatoria dei Comuni e degli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER), nonché concertando con la Regione il finanziamento per l'attuazione dei propri programmi;

c) elabora piani di coordinamento settoriale riferiti alle competenze a essa attribuite.

Art. 18

(Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via

sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedurali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

Art. 19

(Funzioni amministrative della Regione)

1. La Regione esercita in via esclusiva le funzioni amministrative:
 - a) di natura istituzionale, esercitate nell'interesse della Regione e del suo funzionamento;
 - b) di natura istituzionale, concernenti i rapporti internazionali e i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali;
 - c) in materia di credito, finanza e tributi regionali.
2. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi che rivestano esclusivo rilievo e interesse regionale, nonché le funzioni amministrative nelle seguenti materie, che comportano l'esercizio unitario a livello regionale:
 - a) sanità;
 - b) Corpo forestale regionale;
 - c) coordinamento regionale della protezione civile;
 - d) libro fondiario;
 - e) agricoltura.

Capo V

Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali

Art. 20

(Forme collaborative tra gli enti locali)

1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione:
 - a) convenzioni;
 - b) associazioni intercomunali;
 - c) unioni dei Comuni.
2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 21
(Convenzioni)

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 22
(Associazioni intercomunali)

1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.
2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
4. Sono organismi di coordinamento delle associazioni intercomunali:
 - a) il Presidente dell'associazione, eletto tra i sindaci dei Comuni associati;
 - b) la Conferenza dei sindaci.
5. La convenzione quadro disciplina:
 - a) l'oggetto e la durata dell'associazione;
 - b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui al comma 4;
 - c) la modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;
 - d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
 - e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati.
6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.

Art. 23
(Unioni di Comuni)

1. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

- a) finanza e contabilità;
- b) tributi;
- c) commercio e attività produttive;
- d) urbanistica;
- e) servizi tecnici;
- f) gestione del personale;
- g) polizia municipale.

2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti parte dell'unione.

6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

7. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.

9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

(Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)

1. Oltre alle forme di collaborazione di cui all'articolo 20, comma 1, gli enti locali possono costituire consorzi con la partecipazione di altri enti pubblici per lo svolgimento di particolari attività.

2. Al tal fine, i consigli degli enti locali approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i principali rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.

3. Lo statuto, sulla base della convenzione, disciplina l'organizzazione, il funzionamento, la nomina e le funzioni degli organi consortili, nonché dell'organo di revisione, ed e' approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti che hanno sottoscritto la convenzione. Lo statuto può essere modificato dall'assemblea del consorzio.

4. L'assemblea del consorzio e' composta dai rappresentanti degli enti consorziati, ciascuno con voto ponderale in proporzione alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione, salva diversa previsione della convenzione stessa. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.

6. Sono fatti salvi i consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligatori per legge con le relative discipline ivi previste.

Capo VI

Sviluppo delle forme associative

Art. 25

(Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)

1. Le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni, formate da Comuni non montani, che abbiano una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti o non inferiore a 15.000 abitanti ma che coinvolgano almeno dieci Comuni, costituiscono Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER), per l'interlocuzione in forma associata con la Regione e la Provincia e per la programmazione di interventi territoriali integrati relativamente alle seguenti finalità:

- a) realizzazione di opere pubbliche;
- b) programmazione territoriale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;
- c) tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali;
- d) coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali;
- e) coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- f) coordinamento di altre iniziative relative al territorio dell'ambito, da attuare da parte di soggetti pubblici e privati.

2. I Comuni capoluogo di provincia e le comunità montane sono Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER).

3. I soli Comuni parzialmente montani possono partecipare anche a un'associazione intercomunale con Comuni non facenti parte di comunità montane.

4. Gli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni contermini che abbiano realizzato un'associazione intercomunale ai fini di una maggiore integrazione dei servizi comuni e delle politiche per la mobilità interurbana, assumono la denominazione di <<ambiti metropolitani>>. In tal caso l'ambito metropolitano coordina i piani urbani di mobilità, i piani urbani del traffico e la programmazione dei parcheggi scambiatori a supporto del trasporto pubblico locale.

5. Gli enti che costituiscono un Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER) individuano gli interventi da attuare, in conformità agli obiettivi e ai criteri generali definiti dalla Giunta regionale, mediante proposte di accordo quadro da stipulare tra la Regione e gli enti locali interessati. Tale accordo quadro definisce anche le risorse finanziarie trasferite da parte della Regione.

6. Gli enti che costituiscono un Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER) sono destinatari del riparto dei finanziamenti per le finalità di cui al comma 1.

7. I Comuni attuano la concertazione con le parti sociali nel contesto dell'Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER), relativamente alle finalità previste dal comma 1.

Art. 26

(Piano di valorizzazione territoriale)

1. Il Piano di valorizzazione territoriale triennale, approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione:

a) effettua la ricognizione delle forme associative, individuando le associazioni intercomunali, le unioni di Comuni e le fusioni;

b) specifica i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di Comuni e delle fusioni;

c) definisce il programma pluriennale di finanziamento degli investimenti individuati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) sulla base delle proposte di accordo quadro.

2. Il Piano di valorizzazione territoriale e' adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

3. In sede di prima applicazione del Piano di valorizzazione territoriale, sono ammesse al riparto di cui alla lettera c) del comma 1 anche le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni prive dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, limitatamente ai primi due anni presi in considerazione dal Piano medesimo.

4. Gli enti interessati segnalano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le modificazioni intervenute agli elementi di cui al comma 1, ai fini dell'aggiornamento annuale del Piano di valorizzazione territoriale.

5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale.

Art. 27

(Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)

1. I criteri per la corresponsione degli incentivi specificati nel Piano di valorizzazione territoriale tengono conto, prioritariamente, della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata e della popolazione interessata, nel rispetto dei principi definiti nel presente articolo.

2. Per accedere ai finanziamenti previsti dal Piano di valorizzazione territoriale le unioni devono rispettare i seguenti requisiti:

a) per quelle costituite da due Comuni non montani almeno uno dei due Comuni partecipanti deve avere popolazione pari o superiore a 1.500 abitanti, mentre nelle unioni di Comuni costituite da due Comuni interamente montani almeno uno dei due deve avere popolazione pari o superiore a 500 abitanti;

b) per quelle costituite da tre o più Comuni non montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 3.000 abitanti, mentre nelle unioni di Comuni costituite da tre o più Comuni interamente montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 1.000 abitanti.

3. Il Piano di valorizzazione territoriale prevede l'erogazione di incentivi ordinari annuali della durata massima di sei anni e decrescenti dal terzo anno e di incentivi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di associazioni intercomunali e di unioni di Comuni.

4. Nella determinazione dell'importo degli incentivi ordinari annuali, hanno priorità le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici e il personale dei Comuni aderenti. Una quota degli incentivi e' destinata a coloro che hanno predisposto e periodicamente aggiornata, ai sensi dell'articolo 30, la Carta dei servizi. L'incentivo annuale si computa con esclusivo riferimento alle funzioni e ai servizi svolti in forma associata dalla prevalenza dei Comuni compresi nell'associazione intercomunale o nell'unione dei Comuni.

5. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse l'anno precedente laddove, sulla base della documentazione finanziaria richiesta, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.

6. La concessione degli incentivi e' effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio; in caso di insufficienza l'incentivo spettante e' ridotto proporzionalmente.

7. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono incentivi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.

8. La Regione concorre agli oneri sostenuti dai Comuni che abbiano deliberato la costituzione di una delle forme associative previste dalla presente legge per l'elaborazione di studi di fattibilità recanti progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

9. La Regione prevede finanziamenti straordinari per le fusioni di Comuni che si realizzano entro quattro anni dalla costituzione della corrispondente unione di Comuni.

Art. 28

(Fusioni di Comuni)

1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di Comuni.

2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

3. Nei Comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinando anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Art. 29

(Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)

1. Al fine di valorizzare la coesione territoriale, sociale ed economica della comunità regionale, e nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge, le Province del Friuli Venezia Giulia possono associarsi per lo svolgimento di compiti di coordinamento, indirizzo e progettazione, per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, nonché per la gestione di servizi, ricadenti su vaste aree interprovinciali.

2. Le Province, al fine di esercitare in maniera associata le proprie funzioni o per realizzare attività che coinvolgano interessi di più Province, possono convocare conferenze interprovinciali, anche con i Comuni interessati, per programmare, coordinare e gestire le funzioni e le attività necessarie.

Art. 30

(Carte dei servizi)

1. Gli enti locali e le rispettive forme collaborative disciplinate dalla presente legge elaborano gli schemi di riferimento delle Carte dei servizi erogati, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti.

2. Le Carte dei servizi sono redatte e aggiornate dai gestori in conformità ai principi contenuti nella legislazione vigente e nelle direttive ministeriali, con particolare riguardo ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti, di imparzialità, di continuità del servizio, di diritto di scelta dell'utente, di partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.

3. I soggetti gestori di servizi pubblici assicurano l'adeguata pubblicità delle Carte dei servizi erogati.

TITOLO III SUSSIDIARIETA' E CONCERTAZIONE

Capo I Consiglio delle autonomie locali

Art. 31

(Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)

1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali e' costituito da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata:

a) le Province e i Comuni capoluogo di provincia, quali membri di diritto;

b) quindici Comuni non capoluogo di provincia, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio, rinnovati ogni cinque anni.

3. I Comuni di cui al comma 2, lettera b), sono individuati, da apposite conferenze dei sindaci, come segue:

a) due dai sindaci dei Comuni della provincia di Gorizia;

b) cinque dai sindaci dei Comuni della provincia di Pordenone, di cui:

1) due dai sindaci dei Comuni interamente montani;

2) tre dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani;

c) uno dai sindaci dei Comuni della provincia di Trieste;

d) sette dai sindaci dei Comuni della provincia di Udine, di cui:

1) tre dai sindaci dei Comuni interamente montani;

2) quattro dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani.

4. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, la quale fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.

5. Le conferenze dei sindaci dei Comuni di cui al comma 3 sono convocate e presiedute dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e sono tenute nei trenta giorni precedenti alla scadenza; in difetto provvede, previa diffida, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. In caso di individuazione dei Comuni mediante procedura elettiva, ogni sindaco esprime una sola preferenza. Non concorrono all'espressione di volontà della conferenza i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.

6. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali da' atto della composizione del Consiglio delle autonomie locali e delle successive variazioni, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 32

(Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)

1. Partecipano alle attività del Consiglio delle autonomie locali i presidenti delle Province e i sindaci dei Comuni di cui all'articolo 31 o un componente della giunta o del consiglio del rispettivo ente locale, da essi delegato.

2. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza, che può svolgere funzioni consultive nei confronti della Regione, secondo le norme previste nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 33.

3. La qualità di componente del Consiglio delle autonomie locali non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.

4. La Regione e' autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche richiesti dal medesimo.

Art. 33

(Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.

2. Il regolamento disciplina l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali. Il regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il regolamento può prevedere la costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro. Nelle riunioni tecniche preparatorie, nelle commissioni e nei gruppi di lavoro possono partecipare i funzionari competenti.

Art. 34

(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa nei seguenti casi:

a) schemi di disegni di legge sull'ordinamento delle autonomie locali;

b) schemi di disegni di legge sulle elezioni degli enti locali;

c) schemi di disegni di legge sulle forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte di coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale;

- d) schemi di disegni di legge di conferimento di funzioni agli enti locali;
- e) schemi di disegni di legge e di regolamenti sui criteri e le modalità dei trasferimenti finanziari agli enti locali;
- f) schemi di disegni di legge sulla disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 18;
- g) proposta di Piano di valorizzazione territoriale, di cui all'articolo 26.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere in merito a:

- a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;
- b) proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, sui provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale;
- c) le proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, lettere da a) a f), secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni; può proporre alla Giunta regionale qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali; provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalla legge.

Art. 35

(Comunicazione degli atti)

- 1. Le proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio regionale. Lo stesso regolamento disciplina i termini e le modalità di esame dei pareri ricevuti.
- 2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio delle autonomie locali a cura dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 36

(Procedimento di formazione dell'intesa e di acquisizione del parere)

- 1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa, anche avanzando proposte di modifica o integrazione.
- 2. Qualora l'intesa riguardi schemi di disegni di legge, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescindere motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del Consiglio delle autonomie locali.

3. Qualora l'intesa riguardi proposte di provvedimenti amministrativi, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescindere motivatamente.

4. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere, eventualmente condizionato, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale. Decorso il termine stabilito dal presente comma, si prescinde dal parere.

5. In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, il termine previsto al comma 4 è ridotto a dieci giorni e il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali. I pareri espressi dall'Ufficio di presidenza sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nella seduta immediatamente successiva.

6. L'intesa o il parere sono espressi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio delle autonomie locali ovvero dell'Ufficio di presidenza.

Art. 37

(Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)

1. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o di un componente da lui delegato, alle sedute delle Commissioni consiliari, che esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali e per l'illustrazione dei pareri espressi.

2. Il Presidente della Regione può invitare il Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pareri espressi.

3. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali può chiedere di essere invitato alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pareri espressi.

Capo II

Collaborazione tra Regione ed enti locali

Art. 38

(Collaborazione istituzionale)

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 6, la Giunta regionale e il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono in un'apposita conferenza Regione-autonomie locali, per concertare le politiche territoriali e formulare un documento contenente le linee guida per la predisposizione del bilancio regionale.

Art. 39

(Collaborazione della Regione all'attività degli enti locali)

1. La Regione assicura, a richiesta degli enti locali, varie forme di collaborazione anche giuridica per la realizzazione dei loro fini istituzionali, con priorità per gli enti di minori dimensioni demografiche.

2. La Regione garantisce, altresì, tramite i propri uffici lo svolgimento di attività di consulenza e di documentazione a favore degli enti locali.

3. La Regione fornisce, attraverso l'istituzione di un'apposita struttura operativa, l'assistenza e il supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

4. La Regione persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di informazione a favore del sistema delle autonomie locali, promuovendo l'adozione di standard informatici uniformi e interattivi per lo svolgimento dell'attività amministrativa in modo da realizzare un osservatorio permanente del sistema stesso. I risultati delle attività di monitoraggio sono comunicati annualmente al Consiglio delle autonomie locali.

5. La Giunta regionale utilizza i dati raccolti con l'attività di monitoraggio per elaborare proposte di atti normativi, di riordino dell'apparato amministrativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali.

Art. 40

(Rapporti tra enti locali e Regione)

1. Gli enti locali e la Regione, in applicazione del principio di leale collaborazione, si informano reciprocamente riguardo all'esercizio delle rispettive funzioni e possono, altresì, in ogni momento, richiedere notizie e informazioni con forme semplificate.

2. Gli enti locali e la Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

3. Il Presidente della Regione, su istanza degli enti locali interessati, può promuovere accordi con altre regioni aventi a oggetto lo svolgimento in forma associata tra enti locali appartenenti a diverse regioni, di funzioni e servizi, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.

4. Gli uffici della Regione, al fine di raccordare la propria attività amministrativa con quella degli enti locali, possono costituire tavoli tecnici di lavoro e concertazione con la partecipazione di funzionari ed esperti della Regione e degli enti locali. La partecipazione dei funzionari ed esperti degli enti locali ai tavoli tecnici non comporta oneri a carico della Regione.

5. La Regione organizza la propria struttura amministrativa in forma decentrata.

Art. 41

(Garante degli amministratori locali)

1. È istituito il Garante degli amministratori locali, quale organismo regionale di supporto all'attività dei componenti elettivi e di nomina degli organi degli enti locali.

2. Il Garante ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che fornisce il supporto logistico, tecnico-operativo e di

segreteria. Esso può operare, altresì, presso le strutture regionali negli altri capoluoghi di provincia.

3. Il Garante è nominato dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Può essere nominato nella carica colui che ha svolto per almeno dieci anni funzioni di dirigente della pubblica amministrazione ovvero di magistrato ovvero di docente universitario di materie giuridiche. La carica è incompatibile con quelle di amministratore locale o regionale o di dirigente di qualsiasi livello di una forza o movimento politico. Al Garante spettano i compensi fissati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Garante degli amministratori locali resta in carica sei anni e non può essere immediatamente rinominato.

5. Il Garante:

a) esprime pareri in merito a segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti locali, sentito l'ente locale, in relazione all'attività degli enti stessi;

b) promuove la conciliazione tra le parti interessate, previo incontro tra esse, a seguito di segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti locali, in relazione a presunte violazioni delle prerogative da garantire a ciascun amministratore locale;

c) riferisce annualmente al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali in merito all'attività svolta.

TITOLO IV AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 42

(Autonomia finanziaria degli enti locali)

1. Gli enti locali hanno autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite; le risorse finanziarie necessarie, senza vincoli di destinazione, che spettano loro sono assicurate mediante la compartecipazione ai tributi erariali riferibili al territorio regionale. Le linee di indirizzo della compartecipazione delle autonomie locali alle entrate regionali sono stabilite d'intesa tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale.

2. A tal fine sono previste:

a) la compartecipazione degli enti locali ai tributi, anche sulla base dei tributi riferibili al loro territorio;

b) misure di perequazione per gli enti locali con minore capacità fiscale per abitante e con ridotta dimensione demografica.

3. Con legge regionale sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse agli enti locali.

4. L'entità delle risorse attribuite agli enti locali è determinata nella legge finanziaria della Regione su base pluriennale e con riferimento all'arco temporale della programmazione

regionale. La determinazione e' relativa sia ai trasferimenti correnti che alle risorse per investimenti previste dal Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26.

5. I finanziamenti regionali eventualmente vincolati nella destinazione possono riguardare esclusivamente interventi d'interesse regionale, nelle materie nelle quali la Regione e' titolare della relativa funzione amministrativa.

Art. 43

(Principi generali in materia di finanza locale)

1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. La finanza degli enti locali e' costituita da:

a) tributi propri;

b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e regionali;

c) trasferimenti erariali e regionali;

d) altre entrate proprie di natura corrente;

e) risorse per investimenti;

f) altre entrate.

3. I trasferimenti regionali sono ripartiti secondo criteri socio-demografici e parametri di fiscalità legati al territorio. La distribuzione delle risorse assicura in misura adeguata l'esistenza e il funzionamento delle strutture e l'erogazione dei servizi alla popolazione, anche con riguardo alle differenze di genere.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità, integrando i trasferimenti regionali per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5. Le somme trasferite agli enti locali non sono soggette a rendicontazione.

Art. 44

(Principi generali in materia di contabilità)

1. Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

2. Il bilancio di previsione osserva i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

3. Il bilancio di previsione e' corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, della durata pari a quello della Regione.

4. I documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

5. I risultati di gestione sono rilevati, anche mediante contabilità economica, e dimostrati nel rendiconto.

6. Ai fini della tenuta della contabilità economica, gli enti adottano il sistema che ritengono più idoneo alle proprie esigenze.

7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo.

8. Il rendiconto e' composto da:

a) conto del bilancio;

b) conto economico;

c) conto del patrimonio.

9. La tenuta della contabilità economica e' facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Art. 45

(Osservatorio regionale per la finanza locale)

1. Al fine di favorire l'esercizio ottimale delle funzioni del sistema delle autonomie locali e la perequazione delle risorse, la Regione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, predispone strumenti di monitoraggio e di diffusione delle informazioni finanziarie e contabili degli enti locali mediante l'individuazione d'indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali e della normazione regionale in materia finanziaria e contabile sul sistema delle autonomie locali.

2. La Regione raccoglie ed elabora i dati contenuti nei principali documenti contabili degli enti locali e le informazioni riguardanti l'attività di entrata e di spesa degli enti medesimi.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e' istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'Osservatorio regionale per la finanza locale, con sede in Udine.

4. L'Osservatorio regionale per la finanza locale ha inoltre il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, l'applicazione dei principi contabili, la congruità degli strumenti applicativi e la sperimentazione di nuovi modelli contabili.

5. Le risultanze delle rilevazioni sono rese note annualmente dalla Giunta regionale e comunicate al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali.

6. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per la finanza locale sono determinati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti dell'Osservatorio.

7. Gli eventuali componenti esterni dell'Osservatorio regionale per la finanza locale durano in carica tre anni; a essi spetta un gettone di presenza determinato in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modificazioni.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con università degli studi o con altri istituti di studio e ricerca per effettuare analisi e ricerche nelle materie oggetto dell'attività dell'Osservatorio regionale per la finanza locale.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

(Norme transitorie e finali)

1. Le riunioni delle conferenze dei sindaci per la designazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali hanno luogo entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In difetto provvede l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

2. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca la prima riunione del Consiglio delle autonomie locali. La presidenza del Consiglio delle autonomie locali, fino alla nomina del Presidente, è assicurata dal componente più anziano, che provvede alle successive convocazioni.

3. Fino alla prima riunione del Consiglio delle autonomie locali continua a esercitare le sue funzioni l'Assemblea delle autonomie locali istituita con legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali).

4. Al fine della predisposizione del primo Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26, i Comuni informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali della forma associativa adottata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il Consorzio Comunità collinare del Friuli è equiparato alle associazioni intercomunali ai fini dell'applicazione del capo VI del titolo II ed è tenuto a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24. Il Consorzio adegua il proprio statuto alla disciplina di cui agli articoli 22, comma 1, e 25 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 47

(Pubblicazione)

1. Il testo della presente legge è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.

Art. 48
(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, e' autorizzata la spesa di 2.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unita' previsionale di base 52.2.370.1.1599, denominata <<Consiglio delle autonomie locali>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1652 (1.1.142.2.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio assemblea autonomie locali (n. 237) - con la denominazione <<Oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche>> e con lo stanziamento di 2.500 euro per l'anno 2005.

2. Per le finalità previste dall'articolo 45 e' autorizzata la spesa di 6.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.1645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1643 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 6.500 euro per l'anno 2005.

3. All'onere di 2.500 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 6.3.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 791 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e' ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

4. All'onere di 6.500 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito specificato:

a) 2.500 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 6.3.370.2.1030, con riferimento al capitolo 791;

b) 4.000 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 1.3.370.1.17 con riferimento al capitolo 1680.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 49
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) gli articoli 8 (Disposizioni concernenti le Comunità montane), 9 (Disposizioni particolari per l' area metropolitana di Trieste), 12 (Trasferimento di funzioni), 16 (Procedure per l'esercizio delle funzioni trasferite), 17 (Delega di funzioni), 18 (Funzione di indirizzo e coordinamento), 19 (Carattere degli atti emessi in attuazione di funzioni trasferite o delegate), 20 (Revoca di funzioni), 21 (Intervento sostitutivo), 22 e 23 (Istituzione della

Conferenza permanente Regione - Enti locali), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali);

b) l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 novembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: <<Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali>>);

c) l'articolo 4 (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10), comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);

d) l'articolo 16 (Altre norme contabili), commi 36, 37, 38, 39, 40 e 41, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

e) l'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 19, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

f) la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali);

g) gli articoli 25 (Esercizio associato delle funzioni comunali dei Comuni facenti parte dei Comprensori montani), 27 (Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali), e 41 (Modifiche alla legge regionale 15/2001), della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

h) l'articolo 1 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), comma 35, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);

i) l'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), comma 38, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003) sono abrogate a far data dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad esaurimento degli stessi.

Nota all'articolo 13

- Il testo della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) è il seguente:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

L'attività di formazione professionale e' diretta a costituire un servizio pubblico finalizzato a garantire ai giovani e agli adulti in età lavorativa una preparazione professionale specifica che renda effettivo il diritto al lavoro favorendo la piena occupazione mediante l' inserimento dei giovani in attesa di prima occupazione e dei disoccupati nelle attività lavorative, il reinserimento di lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione produttiva, la mobilità professionale nell' ambito di una politica di riequilibrio economico e sociale.

La presente legge informandosi ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attua una gestione sociale e democratica di tutta l' attività formativa nel territorio regionale attraverso la partecipazione degli Enti locali, delle forze sociali, sindacali, imprenditoriali, degli operatori del settore e degli allievi.

Il sistema regionale di formazione professionale tende a realizzare il necessario collegamento tra il sistema scolastico generale ed il mercato del lavoro.

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l' obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e siano in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa.

Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche cittadini stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell' ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

Le iniziative della formazione professionale devono tener conto delle esigenze della minoranza slovena per la salvaguardia delle sue caratteristiche etniche e culturali.

Nella realizzazione delle iniziative formative la Regione, nel rispetto delle esigenze della programmazione, si ispira ai principi del pluralismo istituzionale, sociale e culturale.

La presente legge fissa i diritti e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di formazione professionale dalla stessa previste.

Art. 2 Libertà delle iniziative formative

L' esercizio delle attività di formazione professionale e' libero.

Qualora le iniziative formative siano gestite direttamente dalla Regione ovvero dalla stessa finanziate la partecipazione e la fornitura del materiale tecnico - didattico necessario sono gratuite e la frequenza degli allievi viene favorita con forme adeguate di promozione e di assistenza, ivi incluse eventuali particolari provvidenze per i lavoratori rientranti dall' estero, per gli affetti da minorazioni e per gli invalidi.

Agli oneri derivanti dall' organizzazione di corsi rivolti a personale dipendente da Enti pubblici o istituiti per corrispondere a particolari esigenze di aziende singole o associate o riguardanti liberi professionisti o finalizzati al conseguimento di patenti di mestiere, sono chiamati a contribuire anche gli Enti, le aziende, i professionisti e gli operatori interessati.

Per particolari tipi di corsi può altresì essere richiesto ai partecipanti una tassa di iscrizione od un contributo a titolo di rimborso spese.

Art. 3 Attività ed interventi

Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo 1, la Regione provvede:

- a) alla programmazione delle iniziative formative;
- b) alla definizione dell' ordinamento didattico dei corsi;
- c) all' attuazione, attraverso l' IRFoP, di attività di formazione professionale e degli altri compiti di cui al Titolo VI della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, come modificato dalla presente legge, concedendo all' Istituto stesso apposito finanziamento annuale;
- d) all' assegnazione di contributi e finanziamenti per lo svolgimento delle attività di formazione professionale;
- e) alla realizzazione di attività di studio, ricerca, sperimentazione e coordinamento nel settore, anche per il tramite delle sedi regionali degli Enti di formazione professionale;
- f) all' orientamento professionale per i candidati e per i frequentanti i corsi formativi; a tal fine la Regione prende gli opportuni accordi con l' autorità scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.

Per la realizzazione dei suddetti interventi la Regione può avvalersi della consulenza di Enti pubblici e privati specializzati, nonché di esperti e della assistenza tecnica dell' ISFOL; a tal fine l' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali é autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione regionale per la formazione professionale, a stipulare apposite convenzioni.

Art. 4 Le iniziative formative

Le iniziative formative promosse dalla Regione, in attuazione dei principi di cui al precedente articolo 1, tendono a realizzare un sistema di formazione permanente diretto:

- a) alla qualificazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e non abbiano mai svolto attività di lavoro;
- b) all' acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

c) alla formazione professionale degli apprendisti in conformità ai principi di cui al secondo comma dell' articolo 16 della legge n. 845/1978;

d) alla qualificazione, riqualificazione o specializzazione dei lavoratori;

e) alla qualificazione, all' aggiornamento, alla riqualificazione o alla specializzazione di lavoratori disoccupati o coinvolti in processi di riconversione o addetti a lavorazioni soggette ad innovazione tecnologica;

f) alla riqualificazione dei lavoratori colpiti da esiti post - traumatici o da subentrate condizioni sanitarie che impongano una riconversione professionale;

g) alla preparazione, all' aggiornamento e al perfezionamento professionale dei dirigenti, quadri ed operatori dell' industria, dell' agricoltura, della forestazione, del commercio, dell' artigianato, del turismo e dei servizi, dei dirigenti, quadri ed operatori della cooperazione, nonché dei lavoratori autonomi e dei loro collaboratori;

h) alla preparazione al conseguimento di particolari patenti di mestiere e di autorizzazioni all' esercizio di attività professionali;

i) all' aggiornamento del personale insegnante della formazione professionale, degli educatori della prima infanzia, degli educatori specializzati, istruttori e personale dei servizi sociosanitari e di assistenza domiciliare, delle comunità educative e dei servizi per gli handicappati, fatte salve le competenze statali in materia;

l) all' aggiornamento ed al perfezionamento professionale del personale addetto alle attività ed ai servizi della Regione, degli Enti locali e di altri enti pubblici.

Le iniziative formative possono essere soggette, agli effetti di una corretta funzionalità, ad una particolare regolamentazione, da emanarsi da parte della Giunta regionale, qualora lo richieda la presenza di allievi handicappati fisici, psichici, sensoriali e disadattati, fatta salva la possibilità di realizzare iniziative formative speciali destinate a quegli allievi che non siano in grado di partecipare, neppure con adeguata assistenza, alle iniziative ordinarie, in armonia con le finalità previste dalla legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87; in tali casi la Giunta regionale determina l' ammontare e le modalità del relativo contributo.

Le iniziative formative possono essere svolte anche in lingua slovena, tenendo conto di aspetti particolari e specifici della situazione della minoranza slovena.

Limitatamente alle effettive possibilità di attuazione, le iniziative formative possono essere organizzate, d' intesa con gli organi del Ministero di grazia e giustizia, anche negli istituti di prevenzione e pena.

Tutte le iniziative formative del presente articolo possono essere adottate in collaborazione con le Università o con altri Istituti di ricerca scientifica.

Art. 5 Raccordi con il sistema produttivo

La programmazione e l' attuazione delle iniziative di cui all' articolo precedente si fondano sulla rilevazione dell' evoluzione del mercato del lavoro e sulle previsioni del suo andamento quantitativo e qualitativo in stretto raccordo con le prospettive e le esigenze di occupazione.

Al fine di soddisfare tali esigenze e per una migliore organizzazione del lavoro, il sistema formativo favorisce l'alternanza tra cicli di studio ed esperienze di lavoro.

La Regione promuove e disciplina, per gli allievi dei corsi di formazione professionale, adeguati periodi di stage aziendale per il cui svolgimento vengono stipulate, tra aziende ed enti gestori di corsi, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, apposite convenzioni nelle quali sono stabilite la durata e le modalità delle iniziative. In ogni caso l'attività svolta dagli allievi è finalizzata all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

La Regione può intervenire finanziariamente a favore degli enti gestori per le maggiori spese da questi sostenute per lo svolgimento dei periodi di stage aziendale.

Al fine di un maggior raccordo tra sistema formativo e realtà produttiva gli enti gestori sono autorizzati a prendere gli opportuni accordi con le imprese per l'utilizzo di dipendenti di queste ultime in qualità di docenti presso i centri di formazione professionale. Gli enti sono altresì autorizzati, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale nel settore dell'artigianato, ad avvalersi degli artigiani cui, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, sia stata attribuita la qualifica di maestro artigiano.

Art. 6 Attività di ricerca applicata

Il raccordo tra il sistema regionale di formazione professionale ed il sistema produttivo può svilupparsi anche mediante attività di ricerca applicata da effettuarsi presso i centri di formazione professionale.

Tale attività di ricerca, finalizzata all'utilizzo delle potenzialità strumentali ed umane dei centri di formazione professionale, particolarmente in funzione di sostegno alla piccola industria ed alle strutture artigiana e commerciale della Regione Friuli - Venezia Giulia, deve tendere a diventare punto di riferimento del sistema regionale di formazione professionale, anche come strumento di una politica attiva del lavoro.

Con il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 53 saranno disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 7 Raccordi con il sistema scolastico

Il sistema regionale di formazione professionale è organizzato in armonia col sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi statali e dai principi che lo informano.

Allo scopo di consentire una concreta attuazione di quanto stabilito al comma precedente, la Regione, mediante apposite convenzioni, può mettere a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore e può altresì utilizzare le sedi e le attrezzature degli istituti di istruzione secondaria superiore per la realizzazione delle attività di formazione professionale.

Ai fini dell'innovazione metodologico - didattica e della ricerca educativa, la Regione adotta provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

Note:

[1.](#) Integrata la disciplina del terzo comma da art. 3, comma 3, L.R. 15/1988

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO

Art. 8 Piano regionale per la formazione professionale

Al fine di assicurare agli interventi nel settore della formazione professionale organicità e rispondenza agli indirizzi della programmazione regionale, la Regione elabora ed approva ogni anno, nel quadro di una programmazione pluriennale ed in coerenza con le previsioni del piano di sviluppo, un piano per la formazione professionale che, per la parte a carico della Regione stessa, costituisce momento attuativo del piano pluriennale di spesa.

Entro il mese di agosto gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, nonché, per i territori di rispettiva competenza, i Comitati costituiti presso le Amministrazioni provinciali ai sensi del successivo articolo 13 e i consigli scolastici distrettuali, forniscono all'Osservatorio del mercato regionale del lavoro e alla Direzione regionale dell'istruzione le proprie indicazioni al fine dell'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale, in relazione alle previsioni di sviluppo socio - economico ed all'andamento del mercato del lavoro, nonché degli obiettivi da raggiungere globalmente, a livello regionale e provinciale, nel campo della qualificazione e specializzazione, finalizzati al primo inserimento nel lavoro e di quelli da attuare ai sensi del precedente articolo 3.

La stima dei fabbisogni di formazione e gli obiettivi vengono determinati, secondo le indicazioni dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro, dalla Giunta regionale - sentita la Commissione regionale per la formazione professionale - entro il mese di ottobre e comunicata, unitamente ai parametri di finanziamento dei corsi, stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, agli enti gestori, i quali devono formulare le loro proposte di attività entro il successivo mese di dicembre.

Nell'ambito dei fabbisogni e degli obiettivi determinati con le modalità di cui al precedente comma, la Direzione regionale dell'istruzione coordina ed integra le proposte di attività, al fine dell'elaborazione del piano regionale per la formazione professionale.

Il progetto di piano viene predisposto dall'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali ed è sottoposto al parere della Commissione di cui al successivo articolo 13.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, approva il progetto definitivo di piano entro il mese di febbraio.

Il mancato inoltro delle indicazioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo non costituisce impedimento all'attuazione delle previste procedure di formazione del Piano.

Il piano regionale per la formazione professionale definito con la procedura di cui ai commi precedenti e comprendente l'attività da svolgere nel periodo tra il 1° settembre ed il 31 agosto, prevede:

a) i corsi gestiti dall' IRFoP e da altri Enti ammessi a finanziamento regionale, e le rispettive sedi di svolgimento;

b) il programma degli interventi di cui al successivo articolo 9, lettere e) ed f).

La procedura di cui sopra non si applica alle iniziative con sbocco occupazionale garantito, realizzate in accordo con le parti sociali interessate, nonché alle iniziative di aggiornamento, riconversione, specializzazione e riqualificazione dirette ai lavoratori che già operano nei vari settori produttivi, in quanto soggette ad esigenze occasionali ed urgenti.

In tali casi i corsi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati provinciali per il mercato del lavoro, sentita la Commissione regionale per la formazione professionale.

Note:

[1.](#) Sostituite parole all' ottavo comma da art. 34, primo comma, L.R. 25/1985

Art. 9 Attuazione del piano regionale

La Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali ad avvenuta approvazione del piano provvede alla sua attuazione mediante concessione di contributi e finanziamenti a favore degli Enti compresi nel piano per le seguenti finalità:

a) l' esercizio di attività di formazione professionale;

b) l' eventuale assistenza ai partecipanti ai corsi mediante la fornitura di vitto o convitto;

c) l' eventuale integrazione delle spese di gestione dei centri riconosciuti qualora connesse a circostanze eccezionali, ovvero all' effettuazione di iniziative formative a carattere sperimentale;

d) idonei interventi di assistenza psico - pedagogica, tecnica e sanitaria, nei confronti degli allievi con particolare riguardo a quelli affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni psichiche, fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell' attività formativa e favorirne l' integrazione sociale;

e) l' acquisto, o la fornitura attraverso contratti << leasing >>, delle attrezzature e degli arredi tecnico - didattici per i centri di formazione professionale;

f) l' acquisto delle aree e degli immobili, la costruzione, l' ampliamento, il completamento e l' adattamento di edifici destinati o da destinare a sedi permanenti dei centri di formazione professionale.

Nella spesa ammissibile a contributo e' compreso l' onere che il soggetto beneficiario deve assumersi, a titolo di rivalsa, in dipendenza della applicazione dell' imposta sul valore aggiunto.

Gli allievi sono tenuti a concorrere, in base alle condizioni economiche del rispettivo nucleo familiare, alle spese di cui alla precedente lettera b) e l'intervento regionale è differenziato a seconda della partecipazione degli stessi.

Il concorso nelle spese non si attua relativamente ai corsi per i quali la convittualità sia elemento essenziale ai fini didattici.

La concessione dei contributi e finanziamenti previsti dal presente articolo è autorizzata altresì per le iniziative, non comprese nel piano di formazione, di cui al penultimo comma del precedente articolo 8.

Art. 10

Criteria e modalità per la concessione dei contributi e finanziamenti

Gli interventi per le finalità di cui alla lettera a) del precedente articolo 9 sono commisurati, in via preventiva, sulla base di appositi parametri da stabilirsi da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la formazione professionale.

Il loro definitivo ammontare viene stabilito sulla base delle spese effettivamente sostenute, entro i limiti del preventivo.

L'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 9 viene corrisposta fino alla misura del 95%, per i corsi di prima qualificazione ad avvenuta approvazione del piano regionale, per gli altri corsi ad attività formativa iniziata. La restante quota dei contributi viene corrisposta entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione della spesa da parte dell'Ente gestore.

L'ammontare degli interventi per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) del precedente articolo 9 viene determinato, di volta in volta, dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 13.

I contributi per le finalità di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo possono essere concessi, avuto riguardo alla spesa riconosciuta ammissibile, anche fino a totale copertura della spesa stessa.

Limitatamente alle forniture con contratti << leasing >> possono essere concessi contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 5 anni, nella misura del 20 per cento del valore delle attrezzature.

Le attrezzature e gli arredi tecnico - didattici per i quali è stato concesso il contributo di cui all'articolo 9 lettera e), sono vincolati alla loro destinazione per il periodo indicato nel provvedimento di concessione del contributo medesimo.

Gli immobili per i quali è stato concesso il contributo di cui all'articolo 9, lettera f), sono vincolati alla loro destinazione per un periodo di 20 anni dalla conclusione dei lavori ovvero per un periodo superiore indicato nel provvedimento di concessione del contributo stesso; il vincolo è annotato nei libri tavolari e nei registri immobiliari a cura ed a carico degli enti beneficiari.

La Giunta regionale può tuttavia disporre, in casi eccezionali lo svincolo anticipato verso restituzione del contributo corrisposto ridotto del 5% per ogni anno trascorso.

La restituzione secondo i criteri del comma precedente e' altresì dovuta nell' ipotesi di cui al successivo articolo 20, ultimo comma.

Note:

- [1.](#) Derogata la disciplina da art. 39, secondo comma, L.R. 70/1983
- [2.](#) Sostituito il quinto comma con due commi da art. 68, primo comma, L.R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
- [3.](#) Sostituito il settimo comma da art. 68, secondo comma, L.R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
- [4.](#) Sostituito il terzo comma da art. 34, secondo comma, L.R. 25/1985
- [5.](#) Sostituito il terzo comma da art. 1, comma 1, L.R. 35/1991
- [6.](#) Sostituite parole al terzo comma da art. 123, comma 1, L.R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Art. 11 Rendiconti

Gli enti beneficiari dei contributi e finanziamenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 9, devono presentare il relativo rendiconto, secondo le modalità stabilite dalla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, entro il 31 dicembre dell' anno in cui ha avuto termine l' attività oggetto dell' intervento regionale.

Il mancato adempimento costituisce causa di decadenza dei contributi e finanziamenti già concessi ed impedimento alla concessione di ulteriori.

Art. 12 Vigilanza

La Regione esercita la vigilanza tecnica ed amministrativa anche mediante ispezioni su tutte le attività di formazione professionale previste dall' articolo 8 e dall' articolo 17, ultimo comma, della presente legge e sui progetti di cui al successivo articolo 52, ed impartisce le opportune istruzioni e direttive per l' esatto adempimento delle norme vigenti.

Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, l' Amministrazione regionale può avvalersi, oltre che del personale del Servizio della formazione professionale, di esperti e tecnici esterni; a tale fine l' Assessore regionale all' istruzione e' autorizzato a stipulare, previa deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni.

Note:

- [1.](#) Sostituite parole al primo comma da art. 55, primo comma, L.R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.

Art. 13
Commissione regionale per la formazione professionale
e Comitati provinciali per il mercato del lavoro

La Regione assicura la partecipazione e la consultazione permanente tramite la Commissione regionale per la formazione professionale già istituita con la legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, ed i Comitati provinciali per il mercato del lavoro di cui al presente articolo.

La Commissione e' così composta:

- a) l' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali in qualità di Presidente;
- b) il Direttore regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali;
- c) il Direttore regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione;
- d) il Presidente dell' Osservatorio del mercato regionale del lavoro o un suo delegato;
- e) il Direttore del Servizio della formazione professionale;
- f) il Direttore dell' IRFoP;
- g) tre rappresentanti designati dagli enti gestori dei corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione;
- h) tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- i) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle associazioni maggiormente rappresentative;
- l) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- m) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
- n) il Direttore dell' Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un suo delegato;
- o) il Sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato;
- p) un esperto nel settore scolastico formativo in lingua slovena designato dalla Giunta regionale.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Servizio della formazione professionale.

Alla sua prima riunione la Commissione regionale elegge due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

La Commissione delibera a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

Relativamente ai membri di cui alle lettere h), i), l), e p), la nomina a componente della Commissione e' incompatibile con la qualifica di amministratore di enti di formazione professionale.

Ai componenti la Commissione spetta il trattamento previsto dalle vigenti norme relative agli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l'attività della Commissione.

Le Amministrazioni provinciali provvedono a dotarsi di Comitati provinciali per il mercato del lavoro, presieduti dai Presidenti delle Province o da Assessori loro delegati, di cui dovranno far parte rappresentanti dell' Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, del Provveditorato agli studi, delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dell' IRFoP e degli altri enti di formazione professionale finanziati dalla Regione e operanti nel territorio della provincia.

Note:

1. Il riferimento al Direttore dell' Ufficio regionale del lavoro si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell' Agenzia regionale per l' impiego competenti per materia, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.
2. Il riferimento all' Ufficio provinciale del lavoro si intende effettuato nei confronti del competente Servizio dell' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.

Art. 14

Funzioni della Commissione regionale e dei Comitati provinciali

La Commissione regionale per la formazione professionale e' organo consultivo dell' Amministrazione regionale nel settore.

In quanto tale la Commissione esprime pareri:

- 1) sulla stima dei fabbisogni formativi, sui progetti di piano per la formazione professionale e sulle eventuali modifiche e integrazioni, nonché sulle iniziative di cui al penultimo comma del precedente articolo 8;
- 2) sui parametri di finanziamento dei corsi;
- 3) sull' ammontare degli interventi di cui alle lettere b) c) e d) del precedente articolo 9;
- 4) sull' ordinamento didattico dei corsi stabilito secondo quanto previsto dal successivo articolo 15;

- 5) sulle proposte di sperimentazione didattica a livello regionale;
- 6) sulle innovazioni da apportare alla normativa del settore;
- 7) sul riconoscimento dell' idoneità dei centri a svolgere attività di formazione professionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 19;
- 8) su ogni altro argomento per il quale il parere sia previsto da leggi o regolamenti regionali, nonché su ogni altra questione sottoposta al suo esame dall' Assessore regionale all' istruzione, formazione professionale e attività culturali.

Spetta ai Comitati provinciali per il mercato del lavoro, limitatamente al territorio di rispettiva competenza:

- a) fornire indicazioni e proposte in merito al fabbisogno annuale di attività formativa ed alle iniziative di cui agli ultimi due commi del precedente articolo 8;
- b) esprimere pareri sull' attività dell' IRFoP e degli altri enti di formazione professionale finanziati dalla Regione, nonché sui piani di intervento di cui all' articolo 9, lettere e) ed f).

TITOLO IV PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Art. 15 Ordinamento didattico dei corsi

L' ordinamento didattico dei corsi e' approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali, in conformità alla disciplina nazionale delle qualifiche professionali in rapporto a fasce di mansioni e funzioni professionali omogenee e nel rispetto delle diverse proposte formative, sentita la Commissione di cui all' articolo 13 della presente legge.

L' ordinamento prevede:

- a) i requisiti di ammissione, i contenuti didattici e la durata del corso;
- b) le attrezzature e le dotazioni indispensabili;
- c) le modalità di effettuazione delle prove finali;
- d) i titoli ed i requisiti richiesti per accedere all' insegnamento.

I corsi di prima formazione sono articolati in uno o più moduli, in ogni caso non più di quattro ed hanno una durata massima complessiva di 2400 ore, salvo quanto previsto dal successivo comma. Gli allievi vengono inseriti nei corsi al modulo corrispondente alle conoscenze ed alle esperienze professionali possedute.

Non e' ammessa la percorrenza utile continua di più di quattro moduli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed eventualmente sentita la Commissione di cui all' articolo 13 per i corsi di particolare livello artistico e di alto contenuto tecnologico.

La strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro possono essere estese a tutte le iniziative di formazione professionale.

Art. 16
Prove di accertamento

I corsi di qualificazione, riqualificazione e specializzazione si concludono con prove finali d'accertamento dell'idoneità degli allievi.

Alle prove finali non sono ammessi privatisti, salvo il caso degli apprendisti che chiedano di essere ammessi ai sensi dell'articolo 51 della presente legge.

Dette prove si svolgono dinanzi a commissioni esaminatrici composte secondo quanto previsto dai successivi commi e nominate dall'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e attività culturali.

Le prove finali dei corsi tenuti in lingua slovena saranno svolte nella stessa lingua. A tal fine la Commissione esaminatrice sarà preferenzialmente composta da Commissari di lingua slovena.

Delle commissioni fanno parte:

- a) un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a segretario, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un rappresentante del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale;
- d) un esperto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- e) un esperto in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali o professionali di categoria;
- f) il Direttore del centro o un suo delegato e un docente del corso designato dal Collegio dei docenti.

I presidenti delle commissioni d'esame possono essere scelti anche tra il personale regionale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica prevista.

Ai componenti le commissioni d'esame spetta il trattamento previsto dalle vigenti norme relative agli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale.

La Commissione può avvalersi per i propri lavori dell'assistenza, senza titolo né compenso, di altri insegnanti del corso.

La Commissione esprime un giudizio per ciascun allievo, tenendo conto sia dei risultati delle singole prove che delle valutazioni espresse dai docenti del corso a conclusione dello stesso.

Il giudizio di idoneità è espresso in decimi; gli allievi che non abbiano superato le prove vengono giudicati << non idonei >>.

Gli allievi dichiarati << non idonei >> possono ripetere, per una sola volta, l' intero corso, se il ciclo e' annuale, o i moduli del secondo anno se il ciclo e' biennale.

Agli allievi che abbiano superato le prove finali é rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione valido ai fini dell' avviamento al lavoro e dell' inquadramento aziendale ai sensi dell' articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell' accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore, ai sensi e nei limiti dell' articolo 11 della legge medesima.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l' ammissione ai pubblici concorsi.

Ai soggetti portatori di handicaps che non abbiano raggiunto il livello di professionalità richiesto per il conseguimento dell' attestato di qualifica, viene rilasciata, in sostituzione, una relazione che certifica le specifiche capacità e le conoscenze acquisite dall' allievo.

Al termine dei corsi per i quali non siano previste prove di idoneità, viene rilasciato agli allievi, previo colloquio finale, un attestato di frequenza con l' eventuale indicazione del profitto raggiunto.

Il colloquio e' organizzato a cura dell' ente gestore e l' Amministrazione regionale ha facoltà di farvi partecipare un proprio rappresentante.

Alle prove finali ed ai colloqui di corsi relativi a professioni per il cui esercizio sia richiesta un' apposita patente, o comunque finalizzati al conseguimento di patentini previsti da norme particolari, possono partecipare su richiesta della Direzione regionale dell' istruzione, rappresentanti degli organi competenti al rilascio.

Il passaggio da un modulo formativo all' altro di un medesimo corso avviene, alla fine del modulo, tramite prove intermedie interne organizzate a cura dell' ente gestore. A tali prove sono ammessi anche coloro che aspirano a frequentare direttamente un modulo intermedio o quello terminale.

Note:

[1.](#) Sostituite parole al quinto comma da art. 63, comma 1, L.R. 44/1988

[2.](#) Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 64, comma 1, L.R. 44/1988

TITOLO V STRUTTURE E MODALITÀ DI GESTIONE

Art. 17 Enti gestori

Le iniziative formative finanziate dalla Regione possono essere svolte da enti che possiedano i seguenti requisiti:

- 1) avere tra i propri fini istituzionali la formazione professionale;
- 2) disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;
- 3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro della categoria cui appartengono, compatibilmente con la vigente normativa regionale in materia di formazione professionale;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività.

La Regione per l'attuazione di particolari iniziative formative può avvalersi di imprese e loro consorzi qualora possiedano i requisiti di cui al punto 2) del precedente comma.

Art. 18

Sedi di formazione professionale

La Regione, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 17, attua i corsi e le altre iniziative formative mediante l'attività dei centri di formazione professionale dell'IRFoP e degli altri enti indicanti nello stesso articolo.

I centri di formazione professionale sono strutture didattiche destinate alla formazione professionale, dotate, stabilmente ed in misura adeguata, di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature e del personale necessario per un efficiente funzionamento.

Quando il tipo degli impianti produttivi e dei macchinari, ovvero le tecnologie impiegate lo rendano necessario, l'Amministrazione regionale può in ogni caso autorizzare gli enti gestori dei corsi allo svolgimento totale o parziale degli stessi nelle aziende; l'Amministrazione regionale può altresì autorizzare l'effettuazione di corsi presso botteghe gestite da maestri artigiani, imprese agricole e commerciali specializzate, anche a gestione familiare.

Le attività di cui al comma precedente, finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale, sono poste in essere in base ad apposite convenzioni stipulate tra gli enti gestori dei corsi e le imprese interessate.

Nel caso di particolari interventi suggeriti da esigenze didattiche di tempestività, duttilità e temporaneità, o nel caso di particolari difficoltà organizzative, le iniziative formative possono essere svolte presso sedi occasionali.

Art. 19

Riconoscimento di idoneità dei centri di formazione professionale

Gli enti di cui al primo comma dell'articolo 17, per accedere al finanziamento regionale delle attività di formazione professionale, devono ottenere il riconoscimento di idoneità dei centri in cui le attività si svolgono. Il riconoscimento è concesso dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, su domanda dell'ente interessato, nella quale devono essere indicati la sede del centro, l'organico del personale, i servizi, le attrezzature e gli arredi tecnici in dotazione.

Esso è subordinato:

a) alla rispondenza delle iniziative alle esigenze della programmazione regionale, quale risulta dal piano annuale di formazione professionale;

b) alla idoneità degli elementi di cui al comma precedente;

c) al possesso delle necessarie capacità tecniche e formative ed alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 17.

Art. 20

Obblighi degli enti gestori di centri riconosciuti

Gli enti gestori di centri riconosciuti ai sensi del precedente articolo 19 sono tenuti:

a) a mantenere in efficienza i locali e le attrezzature, con l'osservanza dal punto di vista tecnico ed antinfortunistico, delle vigenti norme di legge ed a dotarli del personale necessario;

b) a garantire la partecipazione democratica attraverso la costituzione degli organi collegiali disciplinati dalla presente legge;

c) a realizzare le iniziative formative comprese nel piano regionale, nel rispetto delle norme della presente legge, sulla base degli ordinamenti didattici di cui al precedente articolo 15;

d) a sottoporsi alle ispezioni ed ai controlli didattici, tecnici ed amministrativi previsti dal precedente articolo 12.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, la Giunta regionale, previa eventuale diffida a regolarizzare entro congruo termine gli adempimenti dovuti, delibera la revoca del riconoscimento del centro al quale si riferiscono gli inadempimenti contestati.

Art. 21

Diritti degli allievi

Ai frequentanti i corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione si applicano le agevolazioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Gli allievi dei corsi sono assicurati, in ottemperanza alle leggi vigenti, contro gli infortuni sul lavoro, per tutte le attività didattiche, ivi comprese quelle svolte in azienda o comunque in luoghi diversi dalla sede dei corsi.

A tal fine si considerano quali << datori di lavoro >> ai sensi dell'articolo 9 del TU 30 giugno 1965, n. 1124, gli enti cui i corsi e le iniziative fanno capo.

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 22

Organi collegiali

La Regione si propone di realizzare, nel rispetto della disciplina della formazione professionale e delle competenze e responsabilità proprie del personale dirigente, ispettivo e docente, la partecipazione nella gestione della formazione professionale.

A tal fine, in ogni centro di formazione professionale, sono istituiti i seguenti organi:

- Consiglio di centro;
- Collegio dei docenti;

- Assemblea degli allievi.

Le modalità di funzionamento di detti organi verranno stabilite con apposito Regolamento.

Art. 23
Consiglio di centro

Il Consiglio di centro, nel rispetto degli indirizzi generali e delle norme di funzionamento dell' ente gestore e delle direttive impartite dall' Amministrazione regionale, esercita funzioni di controllo sociale e consultive.

Le funzioni di controllo sociale concernono le seguenti materie:

- a) programma annuale delle attività parascolastiche;
- b) utilizzazione dei servizi sociali a favore degli allievi;
- c) espulsione degli allievi dal centro per motivi disciplinari.

Le funzioni consultive concernono le seguenti materie:

- a) calendario di attività formativa dei corsi;
- b) sperimentazione di tecniche e metodi didattici;
- c) attività di riqualificazione e di aggiornamento del personale;
- d) modalità e fasi di realizzazione del programma didattico dei corsi e delle singole materie;
- e) orario del personale docente e non docente, per il periodo di non attività didattica;
- f) scelta dei libri di testo e del materiale didattico proposti dai docenti, tenuto conto del programma didattico dei corsi e delle singole materie.

Art. 24
Composizione del Consiglio di centro

Il Consiglio di centro é così composto:

- a) il Direttore del centro;
- b) tre rappresentanti del personale docente;
- c) due rappresentanti del personale non docente;
- d) tre rappresentanti dei genitori degli allievi;
- e) tre rappresentanti degli allievi;
- f) un rappresentante delle associazioni degli imprenditori dell' agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi in quanto interessati all' attività del centro;

g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell' agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi in quanto interessati all' attività del centro;

h) un rappresentante del distretto scolastico.

Nei centri con un numero di corsi inferiore o uguale a cinque, le rappresentanze di cui ai punti b) c), d), ed e) sono ridotte come di seguito indicato:

b) due rappresentanti del personale docente;

c) un rappresentante del personale non docente;

d) due rappresentanti dei genitori degli allievi;

e) due rappresentanti degli allievi.

Qualora presso il centro sia operante, a cura dell' ente gestore, un convitto, il responsabile di quest'ultimo, o un suo delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio di centro.

Ove nello stesso centro siano svolti corsi per giovani e corsi per lavoratori, la rappresentanza degli allievi e' distribuita in misura proporzionale al numero degli allievi che frequentano i due tipi di corsi.

La designazione dei rappresentanti del personale docente, non docente, dei genitori e degli allievi, avviene attraverso elezioni da parte delle rispettive assemblee.

Il Direttore, quale componente di diritto del Consiglio, svolge le funzioni di segretario - coordinatore.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, le funzioni di segretario - coordinatore sono espletate dal docente più anziano di età.

Il Consiglio di centro entra in funzione con la comunicazione da parte dell' ente gestore alla Direzione regionale dell' istruzione, dei nominativi dei componenti il Consiglio.

Art. 25 Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti propone all' ente gestore del centro:

- il calendario di attività formativa dei corsi;
- le modalità e fasi di realizzazione del programma didattico dei corsi e delle singole materie;
- la sanzione disciplinare dell' espulsione per gli allievi del centro;
- la strutturazione dell' orario nel periodo di non attività didattica;
- la scelta dei libri di testo e del materiale didattico tenuto conto del programma didattico dei corsi e delle singole materie;

- le iniziative di sperimentazione di tecniche e metodi didattici nonché di aggiornamento dei docenti del centro.

Il Collegio inoltre:

- elegge i rappresentanti dei docenti nel Consiglio di centro;
- dispone la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per gli allievi del centro, su proposta dei docenti del corso;
- stabilisce, su proposta dei docenti del corso, la non ammissibilità alle prove finali degli allievi che presentino rilevanti carenze di preparazione;
- stabilisce un calendario di massima delle supplenze del personale eventualmente assente con altro personale del centro;
- valuta periodicamente l' andamento complessivo dell' azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell' attività formativa.

Art. 26

Composizione del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti e' composto da tutti i docenti di ruolo o a tempo indeterminato, dai docenti a tempo determinato e da chi, di fatto, esercita mansioni di insegnamento nel centro, nonché dal Direttore del centro stesso con funzioni di presidente.

Art. 27

Assemblea degli allievi

Gli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali del centro per un numero di ore pari al due per cento dell' ammontare complessivo delle ore programmate per il corso.

Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica per l' approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli allievi.

Durante lo svolgimento delle assemblee gli allievi che non vi partecipano devono essere comunque presenti all' interno del centro.

In relazione agli argomenti da trattare, al numero degli allievi ed alla disponibilità dei locali, e con le modalità di cui ai precedenti tre commi, la Assemblea di centro può articolarsi in assemblee di corso.

Come primo adempimento, l' Assemblea degli allievi deve darsi un regolamento che viene approvato dall' ente gestore sentito il Consiglio di centro.

L' Assemblea elegge nel proprio seno i rappresentanti degli allievi nel Consiglio di centro.

Il Direttore o un suo rappresentante può partecipare all' Assemblea; il Direttore può disporre la interruzione in caso di palese impossibilità di svolgimento della stessa.

TITOLO VII

PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 28

Albo regionale dei docenti della formazione professionale

Presso la Direzione regionale dell'istruzione e' istituito l' albo regionale dei docenti della formazione professionale finalizzato alla regolamentazione delle assunzioni e della mobilità.

L' albo e' suddiviso per provincia e per gruppi omogenei di discipline di insegnamento ed e' articolato in due sezioni:

a) nella prima sono iscritti i docenti impiegati con contratto a tempo indeterminato presso centri di formazione riconosciuti;

b) nella seconda sono iscritti gli aspiranti ad ottenere un rapporto di insegnamento, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Ministero del lavoro ai sensi dell' articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla normativa regionale.

Gli interessati sono iscritti su loro domanda e possono chiedere in qualunque momento la cancellazione dall' albo.

Art. 29

Disciplina delle assunzioni

Dovendo procedere a nuove assunzioni, gli enti gestori dei centri riconosciuti sono tenuti, nel rispetto delle singole proposte formative e delle vigenti leggi in materia di collocamento, ad utilizzare gli eventuali lavoratori con contratto a tempo indeterminato in mobilità o con orario ridotto, avuto riguardo alla qualifica professionale necessaria per la realizzazione degli interventi previsti; in mancanza, per il personale docente, gli enti devono far ricorso al personale comunque iscritto all' albo e che disponga dei requisiti richiesti.

In caso di non reperibilità nell' albo, i docenti devono in ogni modo possedere i requisiti richiesti per l' insegnamento ai sensi dell' articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Le norme del presente articolo non si applicano nei confronti dei liberi professionisti o esperti che possono essere saltuariamente impiegati in attività di insegnamento a condizione che la loro prestazione non possa configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, ne' dal punto di vista dello stato giuridico, ne' per quanto riguarda la durata della prestazione stessa.

Art. 30

Commissione paritetica

Per la formazione e la tenuta dell' albo e' istituita presso la Direzione regionale dell'istruzione una Commissione paritetica composta da:

a) l' Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali o un suo delegato in qualità di presidente;

b) tre rappresentanti degli enti gestori dei centri di formazione professionale riconosciuti;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Direzione regionale dell'istruzione di livello non inferiore al V.

I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e permangono in carica per la durata della legislatura.

Spettano alla Commissione paritetica i seguenti compiti:

- 1) controllo della gestione dell' albo di cui al precedente articolo 28;
- 2) verifica dello stato occupazionale del personale degli enti gestori dei centri riconosciuti in conseguenza dell' approvazione del piano annuale di formazione professionale;
- 3) proposte per la determinazione dei criteri per l' attuazione della mobilità del personale di cui sopra;
- 4) individuazione delle esigenze di aggiornamento e riqualificazione.

Ai componenti la Commissione spetta il trattamento previsto dalle vigenti norme relative agli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale.

Note:

1. La Commissione paritetica per la formazione professionale e la tenuta dell' albo professionale, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.

Art. 31

Mobilità del personale e riconversione

Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali, in caso di eventuale ristrutturazione dei centri riconosciuti, si attua la mobilità del personale della formazione professionale.

Qualora la programmazione regionale e le esigenze del mercato del lavoro comportino per gli enti gestori dei centri riconosciuti la necessità di provvedere ad una rilevante trasformazione dei reparti esistenti, la Regione può intervenire, promuovendo od autorizzando ed assumendone gli oneri, idonei corsi di riconversione per il relativo personale docente a tempo indeterminato.

In deroga a quanto stabilito dall' articolo 17, primo comma, della presente legge i corsi di riconversione possono essere svolti anche dalle Università o da istituti di ricerca scientifica.

Nei casi di cui al presente articolo e' autorizzata la concessione agli enti di contributi a copertura degli oneri connessi con la retribuzione del personale da riconvertire per il periodo strettamente necessario alla riconversione.

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1978, N. 42 - ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 32

L' articolo 29 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 29

Finalità e attribuzioni

L' Istituto e' strumento di attuazione del piano regionale per la formazione professionale. Esso e' quindi preposto alla gestione dei corsi assegnatigli dal citato piano regionale ed allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) gestione dei centri regionali di formazione professionale e attuazione di interventi formativi in sedi isolate e occasionali;

b) istituzione, soppressione e ristrutturazione, previa approvazione da parte della Giunta regionale, dei centri regionali di formazione professionale in armonia con il piano regionale;

c) promozione e valorizzazione della formazione professionale attraverso la sperimentazione di tecniche e metodi didattici a contenuto innovativo, o attraverso altre iniziative indicate dall' Amministrazione regionale;

d) consulenza tecnico - didattica agli enti gestori di corsi di formazione professionale che ne facciano richiesta;

e) accertamento attitudinale dei richiedenti l' ammissione ai corsi e assistenza psico - tecnica agli allievi dei centri dell' Istituto e degli altri enti, qualora questi ne facciano richiesta;

f) elaborazione e realizzazione, anche per conto di enti ed aziende che ne facciano richiesta, di progetti ammessi al contributo del Fondo sociale europeo, nonché assistenza tecnica alle strutture formative impiegate per detti progetti;

g) predisposizione e realizzazione di progetti per la formazione e l' aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale dell' Istituto o di altri enti, qualora questi ne facciano richiesta; detti progetti possono essere attuati anche mediante convenzioni con le Università e con le istituzioni specializzate;

h) organizzazione, secondo le esigenze, di corsi in lingua slovena;

i) organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento del personale regionale.

L' IRFoP può svolgere particolari iniziative nel settore della formazione professionale su incarico dell' Amministrazione regionale nonché su finanziamento della stessa qualora dette iniziative comportino rilevanti oneri a carico del bilancio dell' Istituto. Può altresì curare la gestione commerciale connessa all' albergo scuola di Marina di Aurisina. >>.

Art. 33

(ABROGATO)

Note:

[1.](#) Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L.R. 11/1999

Art. 34
(ABROGATO)

Note:

[1.](#) Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L.R. 11/1999

Art. 35
(ABROGATO)

Note:

[1.](#) Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto degli articoli 230, 231 e 232 L.R. 7/88.

Art. 36
(ABROGATO)

Note:

[1.](#) Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L.R. 11/1999

Art. 37
(ABROGATO)

Note:

[1.](#) Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L.R. 11/1999

Art. 38
(ABROGATO)

Note:

[1.](#) Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L.R. 11/1999

Art. 39
(ABROGATO)

Note:

[1.](#) Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L.R. 11/1999

Art. 40

Al secondo comma dell' articolo 38 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, le parole << il mese di ottobre.... >> vengono sostituite dalle parole << il mese di novembre.... >>.

Art. 41

All' articolo 39 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, viene aggiunto il seguente ultimo comma:

<< L' IRFoP ha un proprio servizio di tesoreria, affidato ad un istituto di credito. >>.

TITOLO IX
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELL' IRFoP

Art. 42
(ABROGATO)

Note:

[1.](#) Articolo abrogato implicitamente da art. 221 L.R. 7/1988

Art. 43
(ABROGATO)

Note:

[1.](#) Articolo abrogato implicitamente da art. 220 L.R. 7/1988

Art. 44
(ABROGATO)

Note:

[1.](#) Articolo abrogato implicitamente da art. 220 L.R. 7/1988

Art. 45
(ABROGATO)

Note:

[1.](#) Articolo abrogato implicitamente da art. 223 L.R. 7/1988

Art. 46
(ABROGATO)

Note:

[1.](#) Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto degli articoli 224 e 225 L.R. 7/88.

Art. 47
Organizzazione degli uffici

Nell' ambito della dotazione organica dell' Istituto stabilita ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, su proposta del Consiglio di amministrazione, e' fissato il contingente di ciascun centro dell' Istituto medesimo.

L' assegnazione del personale all' interno delle singole unità organizzative e' disposta secondo quanto previsto dall' articolo 4 della citata legge regionale n. 53/1981.

Nell' ambito dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione all' atto della predisposizione del piano annuale di attività, viene attuata, tra i vari centri dell' Istituto, la

mobilità del personale necessaria alla realizzazione delle iniziative comprese nel piano stesso, secondo la procedura prevista dalla vigente normativa sul personale regionale.

Art. 48 Personale dell' IRFoP

Alla copertura dei posti previsti per l' Istituto dal DPGR di cui all' articolo 3 della legge regionale 53/1981 si provvederà con personale del ruolo unico regionale.

Nella prima applicazione della presente legge, nel limite massimo di 120 unità, suddivise per livello retributivo funzionale secondo quanto stabilito dalla allegata tabella, si provvederà all' inquadramento, con effetto dal 1° gennaio 1983, tramite prova d' esame teorica e/o tecnico - pratica e valutazione degli eventuali titoli, del personale assunto dall' IRFoP a tempo determinato.

A detta prova e' ammesso a partecipare il personale in servizio nell' anno formativo 1981/82.

Sono valutati ai fini del precedente comma solo i contratti relativi a prestazioni di lavoro a tempo pieno o di almeno 20 ore settimanali.

La ripartizione tra specializzazioni dei posti previsti per ciascun livello funzionale - retributivo nell' allegata tabella, il programma e le modalità di svolgimento della prova d' esame, finalizzata all' inserimento nel ruolo unico regionale, nella posizione giuridica ed economica iniziale del livello funzionale corrispondente a quello stabilito nel contratto di assunzione a termine, in relazione ai diversi profili professionali e, relativamente alla specializzazione didattica, per gruppi di materie omogenee, saranno determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell' Assessore all' istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione dell' IRFoP e le organizzazioni sindacali.

Nel suddetto decreto sarà stabilita altresì la composizione della Commissione esaminatrice, di cui un membro, escluso il Presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all' articolo 66 della legge regionale 53/1981.

L' Istituto può altresì assumere temporaneamente personale docente in sostituzione degli insegnanti di ruolo in congedo straordinario, in aspettativa, trasferiti ad altra struttura regionale, oppure cessati dal servizio, fino al termine dell'anno formativo.

Limitatamente alle attività da svolgere in sedi isolate o occasionali l'Istituto può assumere a tempo determinato e per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei corsi, personale docente, amministrativo e di servizio nella misura massima di venti unità per ciascuna sede.

Per i docenti da assumere con contratto a tempo determinato l' Istituto può utilizzare il personale eventualmente disponibile nell' albo di cui al precedente articolo 28.

Al personale assunto a tempo determinato, viene attribuito il trattamento economico previsto per la posizione tabellare iniziale del corrispondente livello funzionale del personale regionale.

Nel caso di corsi alberghieri, al personale vengono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico previsti nel contratto nazionale di lavoro per il settore alberghiero ad

esclusione degli insegnanti di materie teoriche ai quali spetta il trattamento di cui al precedente comma.

Note:

[1.](#) Abrogato il settimo comma da art. 6, comma 1, L.R. 16/1987

[2.](#) Integrata la disciplina dell' undicesimo comma da art. 44, comma 2, L.R. 17/1992

[3.](#) Aggiunte parole al settimo comma da art. 169, comma 1, L.R. 8/1995, con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

Art. 49

Personale del centro alberghiero di Marina di Aurisina

Al centro alberghiero di Marina di Aurisina e' destinato un contingente di personale non superiore a 74 unità.

Alla copertura di tali posti si fa fronte con il personale del ruolo ad esaurimento di cui al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, e, per i posti disponibili, mediante assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dalla Regione, previo superamento di una prova d' esame a carattere tecnico - pratico, di personale al quale si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro del settore alberghiero; al direttore del centro alberghiero si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di albergo.

Il personale del citato ruolo ad esaurimento ha facoltà di richiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' assunzione a tempo indeterminato con l' applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro del settore alberghiero.

Nella prima applicazione della presente legge, la prova d' esame di cui al secondo comma e' riservata, nel limite massimo di 40 unità, al personale assunto a tempo determinato, che abbia prestato servizio presso il centro alberghiero di Marina di Aurisina per un periodo non inferiore a quello previsto come prova dal citato contratto collettivo.

Il programma e le modalità di svolgimento della prova d' esame saranno determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore all' istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione dell' IRFoP e le organizzazioni sindacali.

Nel suddetto decreto sarà stabilita altresì la composizione della Commissione esaminatrice di cui un membro, escluso il Presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all' articolo 66 della legge regionale 53/1981.

Per esigenze stagionali connesse con l' attività turistico - ricettiva del centro alberghiero di Marina di Aurisina, l' IRFoP e' autorizzato ad assumere nel limite massimo di 10 unità, personale con contratto alberghiero a tempo determinato.

Note:

[1.](#) Integrata la disciplina da art. 65, comma 1, L.R. 44/1988

Art. 50

Disposizioni finali e transitorie

In conseguenza di quanto disposto dal precedente articolo 48 il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui all' articolo 172 della legge regionale 53/1981 viene aumentato di 120 unità suddivise, per livello retributivo funzionale, secondo quanto indicato nell' allegata tabella.

Le prove d' esame di cui ai precedenti articoli 48 e 49 dovranno avere luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all' inquadramento del personale di cui all' articolo 48 e all' attuazione di quanto previsto all' articolo 49 l' IRFoP e' autorizzato a effettuare assunzioni a tempo determinato nel limite strettamente necessario per far fronte alla gestione del piano di formazione professionale approvato dalla Giunta regionale e affidato all' Istituto.

In attesa dell' emanazione di apposita normativa relativa all' orientamento scolastico e professionale, l' Istituto e' autorizzato ad assumere con contratto a tempo determinato il personale necessario per svolgere i compiti che l' amministrazione regionale gli affida in tale settore ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10.

Al suddetto personale si applicherà il trattamento economico di cui al penultimo comma del precedente articolo 48.

TITOLO X NORME PARTICOLARI

Art. 51 Formazione degli apprendisti

La formazione professionale degli apprendisti, ai sensi dell' articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e della legge 19 gennaio 1955, n. 25, si fonda sull' alternanza dell' esperienza di lavoro presso le aziende con la formazione teorica, che conferisca all' apprendista le nozioni tecniche indispensabili per il conseguimento della qualifica, presso i centri di formazione professionale.

L' insegnamento teorico deve svolgersi attraverso un monte ore di formazione possibilmente concentrato in un unico periodo dell' anno e si attua mediante idonei cicli promossi o autorizzati dalla Regione.

La durata e le modalità di svolgimento dei cicli formativi per apprendisti, nonché i relativi moduli didattici, qualora non fossero previsti dai contratti collettivi, vengono determinati dalla Giunta regionale su proposta delle parti sociali e sentita la Commissione regionale per la formazione professionale.

Durante la frequenza ai corsi gli apprendisti conservano il diritto alla retribuzione.

Le capacità professionali conseguite dagli apprendisti, tramite l' esperienza di lavoro e la frequenza dei cicli di formazione, vengono accertate mediante una prova finale svolta nei modi e termini fissati dall' articolo 16 della presente legge; tale prova ha il valore previsto dall' articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 52 Accesso ai Fondi comunitari e al Fondo di rotazione

L'Amministrazione regionale predispone il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi di carattere speciale finalizzando gli stessi all'accesso ai fondi previsti dalle Comunità europee ed, in particolare, al Fondo sociale europeo, nonché al Fondo di rotazione istituito con la legge n. 845/1978.

La Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali e' autorizzata ad impartire le necessarie disposizioni alle quali gli enti gestori dei corsi, compresi nel piano di cui all'articolo 8 della presente legge, o degli altri interventi di carattere speciale, sono tenuti ad attenersi per consentire la rendicontazione agli organi delle Comunità Europee nei termini e con le modalità fissate dalle Comunità medesime.

Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, possono anche essere autorizzati ad accedere ai fondi di cui al precedente comma istituiti ed organismi pubblici e privati per la realizzazione di progetti coerenti con gli obiettivi del Piano di sviluppo e compatibili con gli interventi posti in essere ai sensi del precedente articolo 8.

Per consentire l'ammissione ai contributi comunitari di progetti di rilevante interesse regionale e non rientranti nelle previsioni del Fondo di rotazione, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni comunitarie.

Note:

1. Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 35, primo comma, L.R. 25/1985

TITOLO XI NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 53

Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità di attuazione della legge medesima.

Art. 54

Sono abrogati i titoli I, II, III, IV e V della legge regionale 18 maggio 1978 n. 42, la legge regionale 3 novembre 1980 n. 59, e le altre norme incompatibili con la presente legge.

Art. 55

Gli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 3, primo comma, lettera c), fanno carico al capitolo 8081 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 56

Per le finalità di cui al precedente articolo 3, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Categoria IX il capitolo 8005 con la denominazione: << Spese per consulenze di Enti pubblici e privati per interventi nel settore

della formazione professionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 30 milioni, suddiviso in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

All' onere complessivo di lire 30 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8078 del precitato stato di previsione.

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982 n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 8005 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 57

Per le finalità di cui al precedente articolo 9, primo comma, lettera e), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8093 con la denominazione << Contributi per l' acquisto e la fornitura di attrezzature e di arredi per i centri di formazione professionale >>.

Ai sensi dell' articolo 2 - primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8093 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 58

Per le finalità di cui al precedente articolo 9, primo comma, lettera f), e' autorizzata, per gli esercizi dal 1982 al 1984, la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascun esercizio.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8094 con la denominazione: << Contributi per l' acquisto di aree ed immobili e per la sistemazione di sedi dei centri di formazione professionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8078 del precitato stato di previsione.

Art. 59

Gli oneri derivanti dall' attuazione del precedente articolo 9, primo comma, lettere a), b), c) e d) e quelli derivanti dalla concessione dei contributi di cui al precedente articolo 31, ultimo comma, fanno carico al capitolo 8078 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 60

Per le finalità di cui al precedente articolo 12, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Categoria III - il capitolo n. 2809 con la denominazione: << Spese relative alla stipula di convenzioni con esperti e tecnici esterni per la vigilanza e le ispezioni sull' attività di formazione professionale >> e con lo

stanziamento complessivo di lire 30 milioni suddiviso in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

All' onere complessivo di lire 30 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8078 del precitato stato di previsione.

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 2809 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 61

Le spese derivanti dal funzionamento della Commissione regionale per la formazione professionale, istituita con il precedente articolo 13, nonché le spese derivanti dal funzionamento della commissione paritetica istituita con il precedente articolo 30 fanno carico al capitolo 1716 del bilancio per l' esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 62

Le spese derivanti dall' inquadramento del personale di cui al secondo comma del precedente articolo 48 fanno carico, a decorrere dall' esercizio 1983, agli appropriati capitoli del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.

Art. 63

Gli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al secondo comma del precedente articolo 49 fanno carico ai capitoli 221, 225, 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Art. 64

Per le finalità previste dall' ultimo comma del precedente articolo 52, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8095 con la denominazione << Contributi per l' ammissione ai finanziamenti comunitari di progetti regionali inerenti al settore della formazione professionale >>.

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8095 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 65

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Nota all'articolo 18

- Il testo della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 (Norme in materia di polizia locale) è il seguente:

Art. 1

Norma programmatica

1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, con la presente legge disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di polizia locale e dei corpi di polizia municipale, al fine di assicurare su tutto il territorio un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia svolte dai comuni e dagli altri enti locali avvalendosi di dipendenti specificamente addetti al servizio.

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 2

Funzioni di polizia locale

1. Alle funzioni di polizia locale attengono, in particolare, le attività di prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme alla cui vigilanza sono preposti gli enti locali, secondo i rispettivi ordinamenti: la vigilanza sull'osservanza di regolamenti, di ordinanze e di provvedimenti amministrativi; le attività di accertamento a fini anagrafici e tributari; i servizi di vigilanza e scorta relativi alle funzioni ed ai compiti istituzionali degli enti locali; il soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni.

Art. 3

Gestione associata

1. Per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 2, i Comuni possono costituirsi in consorzi o in associazioni intercomunali.

2. La Regione promuove e incentiva le iniziative degli enti locali a esercitare in forma associata le funzioni di polizia secondo criteri di efficienza e di sicurezza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati. In tali ambiti possono essere istituiti consorzi o altre forme associative consentite dalla legge per la gestione comune del servizio di polizia garantendolo per tutto l'arco della giornata e per tutto l'anno.

3. A tal fine concorre al finanziamento per l'apprestamento di sedi e per l'acquisto di attrezzature per l'esercizio comune dell'attività di polizia. La Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico previsto dall'articolo 10, provvede annualmente, a decorrere dall'anno 1989, nel limite dello stanziamento di bilancio, al riparto dei contributi per gli enti interessati che abbiano presentato il piano acquisto entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Alla gestione in forma associata del servizio di polizia locale, i Comuni possono delegare anche le comunità montane e la Comunità collinare.

Art. 4

Collaborazione intercomunale

1. I Comuni e gli altri enti locali possono collaborare per la gestione intercomunale dei servizi a carattere ricorrente, stagionale od occasionale relativi alle funzioni di polizia locale sul territorio.

2. Qualora il personale di polizia municipale operi, in quanto comandato, sul territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, e' alle dipendenze funzionali del sindaco di tale Comune; tale personale mantiene la dipendenza dal Comune di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. I Comuni interessati, anche mediante apposite convenzioni, possono prevedere rimborsi o compensazioni reciproche.

Art. 5

Igiene e sicurezza del lavoro

1. Ogni due anni tutti gli addetti al settore saranno sottoposti con spese a carico dell' ente di appartenenza a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio, per finalità di medicina sociale e preventiva, e riceveranno in via riservata i risultati diagnostici.

2. Gli addetti al settore, mediante le loro rappresentanze sindacali, controlleranno l' applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuoveranno, in concorso con l' Amministrazione di appartenenza, la ricerca, l' elaborazione e l' attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro integrità psicofisica.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 6

Dipendenza dei servizi di polizia municipale

1. La polizia municipale e' alle dipendenze del sindaco, o dell' assessore da lui delegato, che vi sovrintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.

2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, il relativo atto costitutivo disciplinerà l' adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di carattere tecnico - organizzativo, strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicità del servizio. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune ha il compito di coordinare l' impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate; egli e' altresì responsabile della disciplina e dell' addestramento del personale.

3. Gli addetti ai servizi di polizia locale esercitati in forma associata sono in ogni caso sottoposti all' autorità del sindaco del Comune nel cui territorio si trovano ad operare.

4. Fatti salvo i compiti di polizia giudiziaria previsti dall' articolo 221 del codice di procedura penale e dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, l' avalimento degli addetti al servizio di polizia locale da parte dell' autorità di pubblica sicurezza e' disposto nel rispetto delle intese con l' autorità comunale e previa messa a disposizione degli addetti da parte dell' autorità medesima.

Art. 7
Uniformi e mezzi

1. Con successiva legge regionale verranno determinate le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado e verranno stabiliti i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Con la stessa legge regionale verranno disciplinate le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia municipale.

Art. 8

Ordinamento ed organizzazione dei corpi di polizia municipale

1. Il Servizio di polizia municipale e' organizzato in Corpo nei Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti siano espletati da un organico di almeno sette addetti.

2. Negli altri enti viene istituito il Servizio di polizia municipale.

3. La dotazione organica, i profili professionali e lo stato giuridico del personale sono disciplinati dai regolamenti comunali i quali, a loro volta, tengono conto della contrattazione nazionale per gli enti locali attuata dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

4. Per la dotazione numerica di ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale, si dovrà tener conto, in ogni caso, dei seguenti criteri generali:

- a) numero della popolazione residente e fluttuante;
- b) presenza stabile di reparti militari;
- c) dimensioni del territorio interessato;
- d) morfologia e caratteri urbanistici del territorio;
- e) intensità di soggiorno turistico;
- f) suddivisione del territorio in circoscrizioni con rappresentanti eletti a suffragio universale;
- g) presenza di notevoli attività commerciali ed industriali;
- h) ogni altro rilevante criterio di ordine socio - economico o istituzionale.

5. La dotazione organica non potrà di norma, essere inferiore ad una unità ogni 1000 abitanti.

6. Gli appartenenti alla Polizia municipale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali.

Art. 9
Norme di reclutamento - Modalità di assunzione

1. Per l' ammissione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti, negli organici dei Servizi e dei Corpi di polizia municipale, sono richiesti i requisiti previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti organici dei singoli Enti.

2. Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabiliti i seguenti requisiti:

a) possesso della patente di guida per la conduzione dei veicoli, non inferiore alla categoria << B >>;

b) idoneità fisica accertata mediante visita medico - attitudinale da svolgersi presso i Centri di medicina legale della Unità sanitaria locale competente per territorio.

3. I regolamenti dovranno altresì prevedere parità di mansioni e di condizioni di lavoro tra gli appartenenti ai due sessi.

TITOLO III FUNZIONI DI CONSULENZA E DI STUDIO IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

Art. 10

Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, e' istituito un Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale.

2. Fanno parte del Comitato:

a) il Presidente della Giunta regionale (o l' Assessore delegato);

b) 8 esperti designati dalle associazioni professionali degli addetti alla polizia municipale;

c) 6 rappresentanti degli enti locali della Regione designati rispettivamente dall' ANCI, dall' UPI e dall' UNCEM;

d) il Direttore regionale della formazione professionale;

e) il Direttore del Servizio ispettivo, elettorale e per le circoscrizioni locali della Direzione regionale degli enti locali.

3. Il Comitato rimane in carica 5 anni e svolge le sue funzioni fino al suo rinnovo.

4. Il Comitato ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale.

5. In particolare, il Comitato formula alla Giunta regionale proposte relative:

a) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia municipale;

b) alle caratteristiche ed alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi ed ai Servizi di polizia municipale;

c) ai corsi di formazione professionale con particolare riferimento alle materie di insegnamento che dovranno essere omogenee quanto ai contenuti tecnico - culturali.

6. Ai componenti il Comitato spettano i gettoni di presenza e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni di legge regionale per il funzionamento degli organi collegiali.

7. Per i dipendenti da pubbliche amministrazioni la partecipazione alle riunioni ed all'attività del Comitato e' considerata attività d'ufficio.

Note:

1. Sostituite parole al comma 2 da art. 30, comma 1, L.R. 16/1996

Art. 11

Formazione professionale

1. La Regione organizza corsi di preparazione e aggiornamento professionale, anche a carattere sperimentale, rivolti al personale dei vari profili professionali della polizia locale e al personale operante nell'ambito dei piani mirati alla prevenzione elaborati dalle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

2. I suddetti corsi sono realizzati anche tramite convenzione con enti ed associazioni aventi tra i propri fini istituzionali la formazione e l'aggiornamento professionale.

2 bis. La Regione e' autorizzata a partecipare, in qualità di socio, all'Associazione "Scuola di polizia municipale", con sede in Trento, avente lo scopo di promuovere, in ambito interregionale e/o nazionale, attività formativa per il personale della polizia municipale e a versare la quota associativa d'ingresso e il contributo annuale secondo quanto disposto dallo statuto dell'ente medesimo.

3. La frequenza ai corsi di preparazione e di aggiornamento e' obbligatoria per tutti gli addetti ai servizi di polizia locale.

Note:

1. Sostituito il comma 1 da art. 1, comma 11, L.R. 13/2000

2. Sostituito il comma 2 da art. 1, comma 13, L.R. 13/2000

3. Aggiunto il comma 2 bis da art. 1, comma 14, L.R. 13/2000

Art. 12

Attività propedeutiche di informazione

1. La Regione concede agli enti locali ed alle associazioni di cui all' articolo 3, contributi per la realizzazione di iniziative propedeutiche di informazione rivolte al reclutamento del personale della polizia locale.

2. La iniziative di cui al comma 1 devono prevedere non meno di 60 ore di lezione; le stesse si concludono con un giudizio analitico sul candidato e potranno costituire titolo valutabile in sede di concorso, secondo quanto previsto dal regolamento organico del personale.

Art. 13
(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n. 12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art. 3bis, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 14
Disposizione transitoria

1. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenute nonché ad adottare le norme regolamentari in essa previste.

Art. 15
Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 3, comma 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, a decorrere dall' anno 1989, e' istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione IV - il capitolo 1934 (2.1.232.5.04.03) con la denominazione: << Finanziamenti agli enti locali ed ai consorzi ed associazioni di comuni per l' apprestamento di sedi e per l' acquisto di attrezzature per l' esercizio comune dell' attività di polizia >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.

3. Ai sensi dell' articolo 2, I comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1934 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

Art. 16
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 10 faranno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 17

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall' articolo 11 faranno carico al capitolo 6288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 12, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, a decorrere dall' anno 1989, e' istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IV - il capitolo 1907 (2.1.152.2.04.03) con la denominazione: << Contributi agli enti locali e ai consorzi ed associazioni di comuni per la realizzazione di iniziative propedeutiche di informazione rivolte al reclutamento del personale della polizia locale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.

3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1907 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

- Il testo della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai Corpi ed ai Servizi di polizia municipale nella regione Friuli - Venezia Giulia) è il seguente:

TITOLO I FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dell' articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, determina le caratteristiche e stabilisce i criteri generali d' obbligo e d' uso delle uniformi, dei relativi distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi ed ai Servizi della polizia municipale.

Note:

[1.](#) Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L.R. 17/2004

TITOLO II UNIFORMI E DISTINTIVI

CAPO I

Uniformi

Art. 2

Definizione - Composizione - Tipi

1. L' uniforme definisce e qualifica formalmente l' appartenenza del cittadino ai servizi di polizia municipale della regione.

2. Essa e' composta da capi di vestiario ed oggetti di corredo con caratteristiche descritte nelle tavole allegate e si distingue in uniforme base, per servizio e alta uniforme.

Note:

[1.](#) Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L.R. 17/2004

Art. 3

Uniforme base

1. L' uniforme base e' distinta in uniforme base invernale e uniforme base estiva.

2. L' uniforme base invernale (tav. 1 - fig. 1) e' composta dai seguenti capi: copricapo - giacca - pantaloni - camicia - cravatta - maglia - calze - scarpe basse - guanti - cappotto. Per il personale femminile, l' uniforme base invernale (tav. 1 - fig. 2) e' composta dagli stessi capi e dalla gonna.

3. L' uniforme base estiva (tav. 1 - fig. 3) e' composta dai seguenti capi: copricapo - giacca - pantaloni - camicia - cravatta - calze - scarpe basse. Per il personale femminile, l' uniforme base estiva (tav. 1 - fig. 4) e' composta dagli stessi capi e dalla gonna.

Art. 4

Uniforme per servizio

1. L' uniforme per servizio e' distinta in uniforme per servizio invernale, per servizio estivo, per servizio motomontato invernale e per servizio motomontato estivo.

2. L' uniforme per servizio invernale (tav. 2 - fig. 1) e' uguale all' uniforme base oltre a: casco - manicotti - impermeabile - giacca a vento con pantaloni impermeabili - maglione a collo alto - stivaletti - guanti - cinturone - portamanette - fondina - borsello. Per il personale femminile, l' uniforme per servizio invernale (tav. 2 - fig. 2) e' composta dagli stessi capi e dalla gonna pantalone.

3. L' uniforme per servizio estiva e' uguale all' uniforme per servizio invernale con esclusione di guanti, maglia e cappotto. E' consentito l' uso del giubbetto (tav. 2 - fig. 3) per particolari condizioni climatiche esistenti in alcune localit  del territorio regionale.

4. L' uniforme per servizio motomontato invernale (tav. 2 - fig. 4) e' costituita dagli stessi capi ed accessori dell' uniforme per servizio invernale con esclusione dell' impermeabile. Varianti sono: casco - stivali - guanti - pantaloni.

5. L' uniforme per servizio motomontato estiva e' uguale all' uniforme per servizio motomontato invernale con esclusione della giacca a vento. E' consentito l' uso del giubbetto (tav. 2 - fig. 5) in particolari condizioni climatiche.

Art. 5

Alta uniforme

1. L'alta uniforme, per servizio d'onore e di rappresentanza, e' composta dai seguenti capi: casco - giacca con trecce dorate e decoro sul giro manica - pantaloni - camicia - cinturone bianco - calze - scarpe - guanti.

2. Per il personale femminile, l'alta uniforme e' composta dagli stessi capi, con gonna in sostituzione dei pantaloni.

Art. 6

Modalità d'uso delle uniformi

1. Gli appartenenti ai servizi di polizia municipale prestano normalmente le attività d'istituto in uniforme, salvo quanto disposto dai singoli regolamenti comunali o, in momenti eccezionali, stabiliti di volta in volta dal Comandante, quando non e' opportuno l'uso dell'uniforme.

2. Le Amministrazioni comunali forniscono le uniformi e quanto necessita quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

Note:

[1.](#) Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L.R. 17/2004

CAPO II

Distintivi di appartenenza e di grado

Art. 7

Definizione

1. Lo stemma della polizia municipale, gli stemmi civici ed i gradi distinguono, per qualifica, l'appartenenza degli addetti ai servizi di polizia municipale dei singoli Comuni della Regione.

Note:

[1.](#) Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L.R. 17/2004

Art. 8

Stemma della polizia municipale

1. Lo stemma della polizia municipale e' il contrassegno che caratterizza i servizi di polizia municipale della Regione (tav. 3 - fig. 1).

2. Esso e' di forma circolare e raffigura al suo interno la schematizzazione grafica del territorio regionale.

3. Esso e' riprodotto su placca, mostrine, cinturone, bottoni e sui mezzi di trasporto.

Note:

[1.](#) Modificata la rubrica da art. 17, comma 4, L.R. 17/2004

[2.](#) Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L.R. 17/2004

Art. 9

Stemma civico

1. Lo stemma civico e' lo stemma del Comune di appartenenza degli addetti alla polizia municipale (tav. 4 - fig. 1).

2. Esso e' riprodotto sui copricapi e sulla tessera di riconoscimento.

Note:

[1.](#) Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L.R. 17/2004

Art. 10

Placca di appartenenza e riconoscimento

1. La placca di appartenenza e riconoscimento (tav. 5 - fig. 1) e' portata al petto ed e' costituita da: nome del Comune di appartenenza, numero di matricola personale, logotipo <<polizia municipale>> e stemma di cui all' articolo 8.

Note:

[1.](#) Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L.R. 17/2004

Art. 11

Gradi

1. I distintivi di grado (tav. 6 - fig. 1) si riferiscono alle qualifiche funzionali degli appartenenti ai servizi di polizia municipale e si applicano sul sottogola e sulle spalline.

Note:

[1.](#) Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L.R. 17/2004

Art. 12

Tessera personale di riconoscimento

1. La tessera personale di riconoscimento (tav. 7 - fig. 1) ha le dimensioni di mm. 100 x 60 e reca spazi per:

a) nella parte anteriore: Comune di appartenenza, logotipo << polizia municipale >>, stemma civico, numero di matricola, qualifica funzionale, dati anagrafici, fotografia;

b) nel verso: altezza, capelli, occhi, gruppo sanguigno, eventuali segni particolari, gli estremi dei provvedimenti di conferimento delle funzioni di agente di pubblica sicurezza e di dotazione dell' arma di ordinanza, il riconoscimento delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, la data del rilascio, la firma dell' autorità che rilascia il documento, il timbro ufficiale.

Note:

[1.](#) Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L.R. 17/2004

TITOLO III MEZZI DI TRASPORTO E STRUMENTI OPERATIVI

CAPO I Mezzi di trasporto

Art. 13 Livrea

1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla polizia municipale (ciclomotori, motocicli, autovetture, furgoni, automezzi cabinati, natanti, mezzi per impieghi speciali) sono applicati il logotipo << polizia municipale >>, lo stemma di cui all' articolo 8 ed i numeri di riconoscimento (tav. 8 - fig. 2).

Note:

[1.](#) Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L.R. 17/2004

CAPO II Strumenti operativi

Art. 14 Apparecchi ricetrasmittenti

1. Gli agenti ed i mezzi di trasporto in dotazione agli stessi possono essere dotati rispettivamente di apparecchi ricetrasmittenti portatili o fissi collegati al Comando.

2. Le apparecchiature debbono prevedere la possibilità di collegarsi ad un' unica centrale ricetrasmittente regionale per le operazioni di soccorso e di protezione civile.

Art. 15 Strumentazione varia

1. Gli apparecchi di segnalazione luminosa ed acustica e gli strumenti idonei alla segnalazione, agli interventi d' urgenza ed alla rilevazione di incidenti, sono omologati secondo la normativa vigente.

Art. 16 Assegnazione dei mezzi di trasporto e degli strumenti operativi

1. I mezzi di trasporto e gli strumenti operativi vengono assegnati in dotazione agli uffici od ai singoli agenti.

2. Le modalità d'uso sono disposte dai regolamenti comunali.

Art. 17

Logotipo in lingua slovena

1. Nei Comuni di Duino - Aurisina, San Dorligo della Valle, Sgonico e Monrupino, individuati ai sensi dell' ordinanza 2 settembre 1949, n. 183 del Governo militare alleato del Territorio Libero di Trieste, accanto alle scritte riguardanti il nome del Comune ed il logotipo <<polizia municipale>> di cui agli articoli 10, 12 e 13, sono ammesse le rispettive traduzioni in lingua slovena.

Note:

[1.](#) Sostituite parole al comma 1 da art. 17, comma 4, L.R. 17/2004

TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18

Divieto di modifiche

1. Le modifiche alle uniformi, agli accessori, ai distintivi di appartenenza e di grado ed alle livree dei mezzi di trasporto sono apportate con legge regionale.

Art. 19

Norma transitoria

1. Le Amministrazioni comunali provvedono ad adeguare le uniformi, gli accessori, i distintivi di appartenenza e di grado e le livree dei mezzi di trasporto alle composizioni e tipi stabiliti dalla presente legge, all' atto del loro primo rinnovo così come previsto dai propri specifici regolamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 1993 per le uniformi, gli accessori, i distintivi di appartenenza e 30 giugno 1994 per le livree dei mezzi di trasporto.

2. L' Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo di un milione di lire per ogni addetto alla polizia municipale per il quale si sia provveduto al rinnovo dell' uniforme secondo la normativa di cui alla presente legge, entro il 31 dicembre 1993.

3. Per ottenere i contributi specificati al comma 1 gli enti interessati presentano alla Direzione regionale degli enti locali, rispettivamente nei periodi dall' 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 e dall' 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1994, apposita domanda redatta su carta intestata dell' ente nella quale il capo dell' amministrazione dichiara, sotto la sua personale responsabilità, il numero di addetti per i quali si e' provveduto al suddetto rinnovo dell' uniforme. L' erogazione del contributo verrà effettuata secondo l' ordine di presentazione delle istanze fino al limite dello stanziamento iscritto in bilancio nel biennio 1992-1993.

4. L' accertamento che l' utilizzazione del contributo assegnato ai sensi del comma 2 abbia luogo nell' osservanza delle prescrizioni ivi previste, e' effettuato dai competenti Comitati regionali territoriali di controllo nell' esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge.

Note:

- [1.](#) Sostituite parole al comma 2 da art. 175, comma 1, L.R. 5/1994
- [2.](#) Integrata la disciplina del comma 2 da art. 175, comma 2, L.R. 5/1994
- [3.](#) Sostituite parole al comma 2 da art. 17, comma 4, L.R. 17/2004

Art. 20

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall' articolo 19, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1992 e lire 100 milioni per l' anno 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, a decorrere dall' anno 1992, viene istituito - alla Rubrica n. 8 - Programma 0.6.2. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IV - il capitolo 1753 (1.1.152.2.04.03) con la denominazione << Contributi ai Comuni per l' adeguamento delle uniformi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi ed ai Servizi della polizia municipale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1992 e lire 100 milioni per l' anno 1993.

3. Al predetto onere complessivo di lire 200 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1772 del precitato stato di previsione.

Note:

- [1.](#) Sostituite parole al comma 2 da art. 17, comma 4, L.R. 17/2004

(omissis)

- Il testo del decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres. (Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi ed ai Servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

VISTA la legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, che, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, determina, alla Tavola 6 - fig. 1, le caratteristiche dei distintivi di grado degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi della polizia comunale;

VISTO l'articolo 3, comma 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, recante «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002», che prevede che «Le caratteristiche (...) dei distintivi di grado appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale (...) sono determinate con Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale»;

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, che prevede che il «Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale» formuli proposte relative alle caratteristiche dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia municipale;

VISTA la proposta formulata dal «Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale» nella seduta del 9 maggio 2003;

RITENUTO opportuno stabilire l'entrata in vigore del Regolamento dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

PRESO ATTO che l'entrata in vigore delle norme regolamentari in oggetto determina, ai sensi del citato articolo 3, comma 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il venir meno dell'applicazione di quanto previsto dalla Tavola 6 - fig. 1 della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, in ordine alle caratteristiche dei distintivi di grado;
VISTO l'articolo 4, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1832 del 30 maggio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia », di cui all'articolo 3, comma 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che l'entrata in vigore delle norme regolamentari in oggetto determina, ai sensi del citato articolo 3, comma 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il venir meno dell'applicazione di quanto previsto dalla Tavola 6 - Fig. 1, della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, in ordine alle caratteristiche dei distintivi di grado.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 giugno 2003

- Riccardo Illy -

Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 1 (Oggetto)

Il presente Regolamento determina le caratteristiche dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2 (Caratteristiche dei distintivi di grado)

1. La corrispondenza tra categorie e posizioni retributive individuate dal vigente contratto collettivo di lavoro del personale del «comparto unico - area Enti locali», le qualifiche, i distintivi di grado sulle spalline e sul copricapo, sono descritte nella tavola allegata sub A) al presente decreto.
2. Le tavole allegate sub B) e C) costituiscono la rappresentazione grafica, a titolo indicativo, delle caratteristiche dei distintivi di grado, oggetto del presente Regolamento.
3. Limitatamente ai comandanti o responsabili di corpo e/o servizio di polizia municipale, sotto i gradi e le trine dei copricapo è posto il robbio in panno rosso debordante dagli stessi.
4. Gli Ufficiali, in luogo degli alamari in metallo, portano sul colletto della giacca le fronde ricamate in filo d'argento, con lo stemma dorato della polizia comunale del Friuli-Venezia Giulia, previsto dall'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60.

Art. 3 (Norme transitorie e finali)

1. In via di prima applicazione, gli appartenenti ai corpi e/o servizi di polizia municipale conservano il grado posseduto alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, anche se superiore e non corrispondente alla posizione retributiva in cui il dipendente è stato collocato, fermo restando l'inquadramento economico contrattuale della posizione retributiva di appartenenza.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(omissis)

Nota all'articolo 20

- Per il testo della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 (Norme in materia di polizia locale), vedi nota all'articolo 18.
- Per il testo della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai Corpi ed ai Servizi di polizia municipale nella regione Friuli - Venezia Giulia), vedi nota all'articolo 18.
- Il testo dell'articolo 175 della legge regionale 28 aprile 2004, n. 5 (Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 1994), è il seguente:

Art. 175

Modifica dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 e ripristino somme inviate in economia (programma 0.6.2.)

1. Nel testo dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, la locuzione << entro il primo anno di scadenza della stessa >> e' sostituita dalla locuzione << entro il 31 dicembre 1993 >>.

2. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 60/1991, come modificato dal comma 1, si considerano comunque validamente presentate le domande pervenute entro il 31 dicembre 1993.

3. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 60/1991, come modificato dal comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 220 milioni per l'anno 1994.

4. Il predetto onere di lire 220 milioni fa carico al capitolo 1753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

- Il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali), è il seguente:

Art. 30

(Modificazione dell'articolo 10 della legge regionale 62/1988)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

<< b) otto esperti designati dalle associazioni professionali degli addetti alla polizia municipale; >>.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 1, commi 11, 12, 13, 14, 15 e 16, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), è il seguente:

Art. 1
(Disposizioni in materia di Enti locali)

(omissis)

11. All'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

<<1. La Regione organizza corsi di preparazione e aggiornamento professionale, anche a carattere sperimentale, rivolti al personale dei vari profili professionali della polizia locale e al personale operante nell'ambito dei piani mirati alla prevenzione elaborati dalle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.>>.

12. L'onere derivante dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 62/1988, come sostituito dal comma 11, fa carico all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5802 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

13. All'articolo 11 della legge regionale 62/1988, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

<<2. I suddetti corsi sono realizzati anche tramite convenzione con enti ed associazioni aventi tra i propri fini istituzionali la formazione e l'aggiornamento professionale.>>.

14. All'articolo 11 della legge regionale 62/1988, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

<<2 bis. La Regione e' autorizzata a partecipare, in qualità di socio, all'Associazione "Scuola di polizia municipale", con sede in Trento, avente lo scopo di promuovere, in ambito interregionale e/o nazionale, attività formativa per il personale della polizia municipale e a versare la quota associativa d'ingresso e il contributo annuale secondo quanto disposto dallo statuto dell'ente medesimo.>>.

15. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 2 bis, della legge regionale 62/1988, come inserito dal comma 14, e' autorizzata la spesa di lire 53 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.10.1.1052 denominata <<Partecipazione alla "Scuola di polizia municipale">>, di nuova istituzione nella funzione obiettivo 1 - programma 1.3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1730 (1.1.162.2.04.32) di nuova istituzione alla rubrica n. 10 - Servizio ispettivo e della polizia locale - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Spese per la partecipazione regionale all'Associazione "Scuola di polizia municipale" di Trento>> e con lo stanziamento di lire 53 milioni per l'anno 2000. Il capitolo 1730 e' inserito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, nel Prospetto D - spese continuative e ricorrenti - del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

16. Al predetto onere di lire 53 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del Prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

(omissis)

- Il testo dell'articolo 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2002), è il seguente:

Art. 3
(Disposizioni in materia di Enti locali)

(omissis)

15. Le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia e le relative modalità d'uso, nonché le caratteristiche generali dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai medesimi sono determinate con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore regionale per le autonomie locali. Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, in ordine alle caratteristiche delle uniformi e dei mezzi della polizia municipale.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 17, comma 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), è il seguente:

Art. 17
(Norme in materia di autonomie locali)

(omissis)

4. La denominazione <<polizia comunale>> contenuta nella legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai Corpi e ai Servizi di polizia comunale nella regione Friuli-Venezia Giulia), e' sostituita dalla seguente: <<polizia municipale>>.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2006), è il seguente:

Art. 6

(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale)

1. Per il superamento della situazione di emergenza e per la messa in sicurezza del territorio regionale a seguito dell'evento alluvionale del 9 settembre 2005, per il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 ottobre 2005, l'Amministrazione regionale, attraverso la Protezione civile della Regione, realizza, a titolo di compartecipazione finanziaria con lo Stato, interventi di difesa del suolo, di ripristino del demanio idrico e di monitoraggio fisico del territorio, nonché di ristoro dei danni subiti, al fine della ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita delle popolazioni.

2. Gli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 sono posti a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire l'incremento delle condizioni di sicurezza dei cittadini nell'ambito del territorio regionale, sostiene, a supporto e in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, iniziative finalizzate all'integrazione delle azioni di salvaguardia dell'incolumità della popolazione regionale e del territorio, di competenza regionale e degli enti locali, con le azioni di contrasto della criminalità, di competenza degli organi dello Stato.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale:

a) promuove e sostiene la stipulazione di accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana e territoriale;

b) promuove e sostiene gli accordi tra gli enti locali, gli organi dello Stato e altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, in materia di sicurezza urbana e territoriale;

c) sviluppa e incentiva l'adeguamento tecnologico coordinato delle forze di polizia locale al fine dell'integrazione operativa con le Forze dello Stato e dell'interconnessione con la sala operativa regionale della Protezione civile, di cui all'articolo 28 della legge regionale 64/1986.

6. Con regolamento regionale proposto dall'Assessore alla protezione civile, sentito l'Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e alle autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal comma 5.

7. Gli oneri conseguenti all'attuazione del comma 5 sono posti a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986, iscritto a carico dell'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4148 e 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE